

AL MASSIMARIO



6882

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 3.6.1986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1942

Dott. Corrado CARNEVALE Presidente

1. Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI Consigliere

REGISTRO GENERAL

2. » Renato DE TULLIO »

N. 186/86

3. » Ugo DINACCI »

4. » Vitaliano ESPOSITO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO SOGGE

sul ricorso proposto da 1) GRECO Michele, nato a Palermo il 2 maggio 1924; 2) GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7 luglio 1927; 3) RABITO Vincenzo, nato a Palermo il 14 gennaio 1939; 4) SCARPISI Pietro, nato a Palermo il 14 novembre 1958.

Richiesta copia stud
dal Sig. K. BOSH
per diritti
25 NOV. 2002
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta del 14 giugno 1985.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Dott. Vitaliano Esposito

Uditè, per la parte civile, ~~XXXX~~ gli avv.ti Diego Gullo;

Nadia Alecci; Michelangelo Salerno; Ciandulli Enzo

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Antonino Scopelliti.

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Uditj i difensori avv.ti Vittorio Mammana; Luigi

Lo Presti; Nino Geraci; Armando Veneto; Giuseppe

Mirabile.

- Svolgimento del processo -

1. Michele Greco, Salvatore Greco, Vincenzo Rabito e Pietro Scarpisi ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 14 giugno 19⁸5 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, che - per la parte che in questa sede interessa - in parziale riforma della sentenza della locale Corte di assise del 24 luglio 1984, degli stessi e dai pag presentanti del pubblico ministero appellata, ha condannato Michele e Salvatore Greco alla pena dell'ergastolo ed il Rabito e lo Scarpisi a quella di anni 22 di reclusione, giorni 30 di arresto e L. 2.000.000 di multa ciascuno, siccome colpevoli, tutti, dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di concorso nella strage di via Federico Pipitone di Palermo del 29 luglio 1983 nella quale persero la vita 4 persone ed altre 19 riportarono lesioni, e nei connessi reati di furto (di autovettura e di ~~tra~~ga automobilistica), di violenza a pubblico ufficiale, di detenzione illegale di esplosivi, di fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi e di esplosione pericolosa.

Michele e Salvatore Greco hanno, altresì, proposto ricorso per cassazione avverso le ordinanze dibattimentali del 19 e 29 aprile 1985.

Nell'interesse di Michele e Salvatore Greco sono stati formulati, nell'atto presentato il 23 ottobre 1985 e

sottoscritto dai difensori avv. Lo Presti e avv. Mirabile, n. 11 complessi motivi di ricorso (di cui 1 avverso le ordinanze) ed altro complesso motivo, articolato il 10 censu-
re, è stato formulato nell'atto, sottoscritto dal solo avv. Mirabile e depositato il 26 ottobre 1985, ed è stato ulteriormente illustrato ed ampliato, su quattro delle predette censure, nel motivo aggiunto tempestivamente depositato.

Un solo complesso motivo di ricorso è stato presentato nell'interesse di Pietro Scarpisi dal suo difensore, mentre 4 motivi di ricorso deduce il Rabito nell'atto depositato il 22 ottobre 1985 e presentato dall'avv. **Mahana** ed altri due ne sviluppa nell'atto depositato il 25 ottobre 1985, a firma dell'avv. Veneto.

2. I fatti di causa possono così sintetizzarsi:

2.1. Alle ore 10 del 29 luglio 1983 veniva posto in essere, alla via Federico Pipitone di Palermo, un attentato dinamitardo - effettuato mediante l'esplosione, comandata a distanza, di una carica di tritolo contenuta in un'autovettura in sosta - che cagionava la morte del dott. Rocco Chinnici, consigliere istruttore del tribunale di Palermo, dei militari componenti la sua scorta, maresciallo Mario Trapassi ed appuntato Salvatore Bartoletta, e di Stefano Li Sacchi, portinaio dell'edificio ove il magistrato abitava e davanti al cui ingresso si era verificata la deflagrazione, proprio mentre il dott. Chinnici usciva di casa.

2.2. L'esercizio dell'azione penale nei confronti degli attuali ricorrenti - nonché nei confronti di Salvatore Greco, detto "Totò o l'ingegnere", nato il 12 maggio 1924 ed indicato come cugino dei fratelli Greco oggi ricorrenti, e di Bou Chebel Ghassan, cittadino libanese, detto Jean Pierre o Franco o il libanese, entrambi prosciolti già in primo grado con decisione poi confermata in appello, per non aver commesso il fatto - veniva esercitata in conseguanza dei seguenti atti di polizia giudiziaria:

- i) rapporto del 5 agosto 1983, redatto congiuntamente ^{dai} carabinieri e dalla polizia di Palermo;
- ii) relazione di servizio del 6 agosto 1983, a firma del commissario di pubblica sicurezza dott. Antonino Casarà, nella quale venivano riportate le dichiarazioni rese verbalmente dal Ghassan, dopo il suo arresto, avvenuto il 3 agosto 1983;
- iii) rapport dei carabinieri e polizia di Stato del 31 agosto 1983, concernente le indagini espletate sulle attività del Rabito e dello Scarpisi;
- iv) ~~R~~apporto della questura di Palermo del 3 settembre 1983 in ordine agli spostamenti effettuati in epoca precedente alla strage da Rabito, Scarpisi e del libanese, il quale nel mese di luglio era stato in Sicilia, anche sotto il falso nome di Bernard Zufferey;
- v) rapporto conclusivo del 10 settembre 1983, redatto

dagli organi di polizia di Stato e contenente, tra l'altro, copia delle dichiarazioni rese dal Ghassan al dott. Cassarà il 5 settembre 1983, nonché il contenuto di comunicazioni telefoniche intercettate o registrate in arrivo agli uffici di polizia.

2.3. In tali rapporti veniva posto in evidenza, secondo quanto esposto dai giudici del merito:

- i) che sin dal 13 luglio 1983, il dott. Antonio De Luca - dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale - aveva intrapreso "riservatissimi contatti" con il libanese;
- ii) che quest'ultimo aveva riferito al commissario di essere in rapporto con tali Enzo e Piero - successivamente identificati negli attuali ricorrenti Rabito e Scarpisi - e con tale Pippo, poi indicato come Michele e mai più identificato;
- iii) che i predetti avevano - secondo quanto asseriva il Ghassan - richiesto la sua intermediazione, prima per la fornitura di morfina-base e poi per la fornitura di armi, facendo presente che queste ultime dovevano servire per attentati da attuarsi contro quei magistrati e funzionari di polizia, che con il loro operato intralciavano l'attività della mafia;
- iv) che era stato in questa seconda fase che l'Enzo ed il Piero avevano indicato - sempre ovviamente secondo quan

te il libanese aveva riferito - in quella del Greco di Palermo, la famiglia mafiosa di loro appartenenza;

- v) che le utanze telefoniche del Rabito e dello Scarpi si erano state messe sotto controllo, ed erano state registrate anche le telefonate che il libanese faceva al dott. De Luca;

- vi) che il libanese aveva, tra l'altro, riferito di aver provveduto a mettere in contatto l'Enzo ed il Piero con un tal Nardo, gestore di un bar a Pictello, il quale si era impegnato a procurare loro cento pistole, che si trovavano già in un deposito della Sicilia;

- vii) che il Ghassan il 26 luglio aveva fatto presente di aver appreso dal Pippo, * alias Michele - che gli era apparso in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a quella degli altri due e che in precedenza gli aveva mostrato disponibilità ad acquistare qualsiasi quantitativo di armi e di morfina-base, facendo presente che all'interno dell'organizzazione si poteva disporre di potenti mortascafì - che i prossimi obiettivi della mafia sarebbero stati l'alto commissario De Francesco ed il giudice istruttore del tribunale di Palermo, dott. Falcone, e che per attuare l'attentato, scartato l'originario disegno di adoperare fucili lanciagranate di cui si era parlato in precedenza, si era invece deciso di adoperare il "sistema libanese", collocando una macchina carica di esplosivo lungo il tragit

to che la vittima prescelta era solita percorrere, facendo poi esplodere il congegno a mezzo di telecomando;

- viii) che il libanese veniva denunciato in quanto il contenuto vago e generico delle informazioni che lo stesso aveva via via reso e l'incompletezza dei suoi resoconti costituivano ~~tra~~ elementi attestanti la sua correttezza nella strage di via Federico Pipitone;

- ix) che, però, le sue indicazioni accusatorie dovevano ritenersi valide laddove aveva parlato dei "Greco", quali mandanti dell'attentato e del Rabito e dello Scarpisi, quali affiliati all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco stessi.

3. Nel corso dell'istruttoria - svolta con il rito sommario - venivano ripetutamente interrogati il libanese, che rendeva una serie di dichiarazioni, riassunte in narrativa nelle sentenze di merito; lo Scarpisi, che escludeva di conoscere il libanese, ed il Rabito, che ammetteva di aver conosciuto il Ghassan in un locale notturno di Milano e di averlo invitato in Sicilia, ma escludeva di averlo visto a Taormina o a Giardini-Naxos.

4. Procedutosi a giudizio nella perdurante latitanza dei fratelli Greco, il Rabito ammetteva di essere andato a trovare il libanese, unitamente allo Scarpisi, l' 11 luglio 1983 all' ~~albergo~~ ["]albergo "Zagarella" di Bagheria ove il primo alloggiava e di aver raggiunto, nello stesso mese il Ghas

san a Milano per trascorrere quattro giorni di ferie sul lago di Como, ove, però, si erano fermati un sol giorno e dichiarazioni sostanzialmente analoghe rendeva lo Scarpisi, mentre il libanese rifiutava di essere interrogato e consentiva solo di rendere spontanee dichiarazioni.

5. All'esito della complessa istruttoria dibattimentale, protrattasi per 114 udienze - nel corso della quale si procedeva all'escussione di numerosi testi, tra cui molti ~~numerosi~~ magistrati degli uffici giudiziari di Palermo e ~~di~~ vari ufficiali di polizia, carabinieri e guardia di Finanza, via via indicati dal Ghassan - la Corte di assise, con sentenza del 24 luglio 1984, affermava la responsabilità dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine a tutti i reati loro ascritti; ~~esclude, rispetto all'originaria contestazione, le aggravanti per tutti i reati della finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico, il delitto di associazione per le medesime finalità e ritenuta l'ipotesi della strage comune; assolveva con la più ampia formula Salvatore Greco (nato nel 1924) ed il Ghassan; affermava la responsabilità del Rabito e dello Scarpisi, per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata dalla finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico, con susseguente loro condanna alla pena di anni 15 di reclusione cadauno, ma li assolveva dagli altri reati loro contestati (per in~~

sc. P. G. 2/26

sufficienza di prove lo Scarpisi e per non aver commesso il fatto il Rabito).

I giudici di primo grado ritenevano, infatti, che il ruolo del libanese, per quanto non privo di ombre e di ambiguità, era stato quello di un confidente leale, e grazie appunto alle sue rivelazioni, confortate dall'esistenza di non pochi riscontri obiettivi, doveva ritenersi esistente in processo la prova piena ed esauriente a carico dei fratelli Greco quali mandanti della strage; prova corroborata da una causale valida e precisa, quale quella di eliminare, con l'uccisione del dott. Chinnici, non solo il magistrato attento e scrupoloso, che con l'esercizio delle sue funzioni ostacolava l'operato della mafia, ma anche l'uomo pubblico, l'uomo impegnato che, partecipando anche a dibattiti e convegni, intendeva richiamare l'attenzione della società civile sui poteri della mafia e sulla deleteria penetrazione di essa nel mondo politico, economico e finanziario.

Nei confronti degli imputati Rabito e Scarpisi i primi giudici ritenevano, invece, acquisita solo la prova della loro affiliazione alla famiglia mafiosa facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco

6. Avverso tale sentenza proponevano appello il Procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta ed il locale Procuratore della Repubblica; l'Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza dei ministri

2.4/10/1

della difesa, della giustizia e dell'interno, della Presidenza del consiglio dei ministri e della Presidenza della regione siciliana; l'avv. Michelangelo Salerno, quale procuratore speciale di Immacolata Polieri vedova Trapassi, di Antonio Lo Nigro e Cesare Calvo (questi ultimi militari, che nell'attentato avevano riportato lesioni), nonché gli imputati Michele e Salvatore Greco, il Rabito e lo Scarpisi.

7. I giudici di appello - pronunciate le ordinanze del 19 e 29 aprile 1985, dai difensori dei fratelli Greco impugnate e sul cui contenuto si ritornerà nel corso dell'esposizione - procedevano al libero interrogatorio, ai sensi dell'art. 348-bis (id est: 450-bis), di Angelo Epaminonda e Stefano Calzetta, imputati in separati procedimenti di reati connessi, acquisivano e davano lettura di atti tratti da procedimenti separati e concernenti, tra l'altro, le deposizioni o gli interrogatori resi da Tommaso Buscetta, Vincenzo Sinagra e Salvatore Contorno; rigettavano, infine, per la parte che in questa sede può ancora interessare, le richieste dei difensori dei fratelli Greco di acquisizione delle deposizioni rese da Francesco Gasperini, Fioravante Palestini e Kin Kon Bak, detto il cinese; della sentenza emessa il 26 marzo 1985 dal Tribunale di Milano nei confronti del livornese e di accertamenti in ordine alla od. "pista americana" (su queste ul-

tine tre richieste decidendo in sentenza), e con la sentenza ora impugnata hanno ritenuto colpevoli gli appellanti ^{impugnati} di tutti i reati loro ascritti, con la sola esclusione, rispetto alle originarie contestazioni - integralmente ritenute in primo grado, così come sopra specificato - dell'aggravante, per tutti i reati, della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; del delitto di partecipazione ad associazione avente le finalità ora indicate e ritenute l'ipotesi della strage comune.

8 Nella ricostruzione dei fatti, il "modus procedendi" del giudice di appello può così sintetizzarsi:

8.1. I giudici espongono una premessa di carattere generale, secondo cui "nel processo di mafia - qual è in ubbidienza quello in esame - la ricerca probatoria non è riconducibile con i normali criteri di individuazione della cd. prova diretta, in quanto in tale tipo di processo l'accertamento probatorio, sia nel momento acquisitivo, sia in quello valutativo si avvale il più delle volte della cd. prova indiziaria, senza con ciò voler dire che per i reati di stampo mafioso debba essere ricercato o applicato un diverso criterio di valutazione rispetto agli altri reati, poiché il codice di rito non autorizza alcuna discriminazione in tal senso. Anche nei processi di mafia l'indizio deve consentire la ricostruzione di una vicenda giudiziaria attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso,

che consenta la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto, anche se il giudice non deve limitarsi a registrare in maniera asettica la semplice presenza di una somma aritmetica di indizi, ma deve cercare di coordinare le circostanze emergenti del fatto noto con il fatto da provare in una particolare chiave di lettura che tenga conto, come insegna il Supremo Collegio nella sentenza 25 marzo 1982 (ric. De Stefano ed altri), del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico, in cui sono maturati i fatti, e delle particolari motivazioni, che li hanno ispirati, che servono a "colorare gli indizi aliunde tratti" (foll.70-71).

3.2. Dopo tale premessa, il giudice di appello sottolinea che la particolarità del procedimento in esame consisterebbe nella circostanza che le rivelazioni del libanese sono state fatte prima ancora che l'evento si verificasse e che, per consanguenza, le sue dichiarazioni non potrebbero definirsi "chiamate di correo" (fol.71). Ritenuto che pur essendo stato tacciato di slealtà per essere stato, tra l'altro, in passato contemporaneamente informatore delle tre armi, il libanese non è stato mai screditato da parte dei funzionari con i quali è stato in contatto, i giudici del merito passano ad analizzare quelli che essi definiscono i "fatti certi" del processo e che, a loro avviso, sarebbero idonei, sulla base di un processo logico deduttivo-induttivo, ad individuare il fatto ignoto da

provare .

Tali "fatti certi" sarebbero:

- i) la pregressa conoscenza del Rabito da parte del libanese;
- ii) la presentazione di Scarpisi al libanese da parte del Rabito;
- iii) l'incontro fra i tre in Sicilia nel mese di luglio 1983;
- iv) la partenza dei tre per Milano dopo l'incontro in Sicilia;
- v) l'incontro a Pioltello del 17 luglio 1983;
- vi) l'annuncio della strage.

Da tali elementi di fatto - che saranno meglio espo-
sti con riferimento ai relativi motivi di ricorso - il
giudice di appello ritiene di poter "trarre alcune consi-
derazioni di ordine generale circa la sostanziale attendi-
bilità delle dichiarazioni del libanese, a torto qualifica-
te come una "chiamata di correo", dato che lo stesso ha
parlato prima ancora del processo e, quindi, non in veste
di imputato e non per scagionarsi da una accusa rivolta
contro di lui" (fol. 122) e conclude assumendo che non sa-
rebbe contestabile che il Rabito il 12 luglio ebbe a fare
l'annuncio della preparazione dell'attentato (che logica-
mente il libanese riferiva anche a Scarpisi, dato che i
due agivano di concerto), come non sarebbe contestabile

che i due si erano poi recati a Milano per la ricerca di armi e di morfina.

L'unico problema, quindi, ad avviso dei giudici di appello sarebbe quello di accertare quali elementi offrire il processo per ritenere che gli stessi fossero affiliati alla cosca dei Greco (fol. 123).

Prima di esaminare tale problema, ritengono, però i giudici di dover premettere brevi cenni sulla personalità di Rabito e Scarpisi e concludono - sulla base di quanto asserito all'udienza dell' 8 marzo 1984 dal dott. De Luca, dei sospetti messi in evidenza dai primi giudici; delle dichiarazioni del dott. La Corte sul conto di Rabito e sulla sforta delle intercettazioni telefoniche (dalle quali affiora sempre un linguaggio ermetico, del tipo "i pomodani sono maturi) - affermando che giustamente i primi giudici hanno ritenuto raggiunta la prova dell'inserimento di Rabito e Scarpisi nell'illecito traffico degli stupefacenti e, per effetto delle "rivelazioni" del libanese, anche della loro affiliazione all'organizzazione dei Greco (fol. 126). Pacifica, quindi, essendo, la prova della colpevolezza del Rabito e dello Scarpisi in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, i giudici si pongono il quesito se gli stessi possano, altresì, essere ritenuti concorrenti nel reato di strage.

Richiamate le regole sul concorso di persone nel rea

~~sano nel reato~~, ed in particolare il principio secondo cui vi è compartecipazione punibile anche nel caso in cui il soggetto si sia limitato a porre in essere un'azione che "ex ante" - secondo una ragionevole prognosi - appariva idonea a facilitare la commissione del reato, rendendone più probabile il successo, anche se "ex post" si rivela inutile, come nel caso di fornitura di un mezzo che non venga adoperato, hanno ritenuto i giudici di appello che nella specie anche la semplice ricerca dei fucili lancia-granate, pacificamente posta in essere dai due integrerebbe la materialità della condotta incriminata, essendosi la loro opera inserita utilmente nel perfezionamento del piano delittuoso.

Escluso, quindi, che i predetti fossero stati esclusi dalla cosca per l'intervento del Michele (alias Pippo) ed esaminato il loro comportamento "post factum" - ed in particolare il viaggio in Calabria del 1° agosto 1983, che confermerebbe la loro compartecipazione - i giudici di appello esaminano la causale della strage ed i mandanti della stessa (fol. 141).

Premesso che a carico del "clan dei vincenti", facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco, erano stati dall'ufficio istruzione di Palermo espletati numerosi procedimenti, sfociati:

- a) nei mandati di cattura emessi il 17 agosto 1982 a carico "dei 161" (tra i quali i fratelli Greco) per i deli-

27/8/82

ti di associazione per delinquere e traffico di droga;

- ii) nei mandati di cattura emessi il 9 dicembre 1982 a carico di entrambi per caruzione e truffa aggravata;

- iii) nei mandati di cattura emessi il 31 maggio 1983 a carico di altri 37 associati di 161;

- iii) nei mandati di cattura emessi anche a carico dei predetti per l'omicidio del generale Italia Chiesa;

- v) nell'ordinanza di rinvia a giudizio del 4 luglio 1983 a carico di Michele Greco e Filippo Marchese per l'omicidio di Pietro Marchese;

- vi) nei decreti di sequestro di immobili del 14 maggio e 24 giugno 1983 (eseguiti rispettivamente il 6 giugno ed il 1° luglio 1983) rispettivamente a carico di Salvatore e Michele Greco,

e che tale intensa attività - che aveva inferto durissimi colpi al "clan dei Greco" - faceva capo all'~~intensa attività~~ ~~del~~ dott. Chinnici, che aveva la supervisione di tutto il lavoro, i giudici del merito individuano in ciò la causale della strage, essendosi i fratelli Greco - che da oltre un decennio sembravano intoccabili - resisi conto che l'obiettivo da colpire era proprio il dott. Chinnici, secondo la prassi abituale della nuova mafia di colpire gli uomini simbolo della reazione dello Stato.

Richiamate, quin i, le deposizioni del dott. De Luca

- secondo cui dopo l'omicidio di Stefano Bentade le fami-

glie vincenti erano state quelle dei Greco a Palermo, rappresentate proprio dagli attuali ricorrenti, e dai Santopaola a Catania e che quando il libanese gli aveva parlato dei Greco di Ciaculli egli non aveva avuto alcun dubbio nell'individuare gli stessi con gli attuali ricorrenti, che erano allora al vertice dell'organizzazione mafiosa - e dei numerosi magistrati dell'ufficio istruzione e della procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, i giudici del merito pervengono alla conclusione che ai vertici dell'organizzazione mafiosa in Palermo erano i fratelli Greco.

Questa circostanza sarebbe, poi, avvalorata dalle deposizioni dei "pentiti" Tommaso Buscetta, Vincenzo Sinagra e Michele Contorno, le cui conclusioni in ordine alla struttura piramidale dell'organizzazione coinciderebbero con quanto esposto dal dott. Giovanni Falcone, giudice istruttore del tribunale di Palermo, in ordine alla struttura di tipo ecclesiale della mafia.

I giudici di appello concludono, quindi, in conformità con quanto esposto dai primi giudici, che se, dunque, secondo il particolare "modus operandi" e secondo il particolare costume delle cosche mafiose, l'esecuzione di ogni delitto di particolare rilevanza e gravità non poteva essere decretato senza il beneplacito della "commissione", si perviene alla conclusione che solo chi faceva parte dei

28/04/2

vertici dell'organizzazione - e, quindi, segnatamente Salvatore e Michele Greco - si trovava nella condizione di decretare l'eliminazione del dott. Chinnici.

Irrilevante sarebbe, in questa prospettiva, il fatto che il libanese abbia fatto riferimento ai Greco di Ciaculli non ai Greco di Croceverde Giardini, cui secondo la difesa appartarrebbero i ricorrenti, anzitutto perché il libanese pur avendo parlato dei Greco di Ciaculli o dei Greco "tout-court" avrebbe sempre fatto riferimento ai Greco indicati sul giornale letto dal Rabito il 12 luglio 1983 (tra i quali gli attuali ricorrenti), i quali sono pacificamente i capi della "cosca vincente" (si da essere appellato Michele come "il papa" e Salvatore come "il senatore") e che, comunque, come riferito dal dott. D'Antona della questura, la zona di Croceverde Giardini e quella di Ciaculli sono tra loro limitrofe e sarebbero, praticamente, la stessa zona.

Escluse, quindi, le piste alternative - da un lato concernenti i cugini Nino e Ignazio Salvo, di cui il dott. Chinnici non si era mai interessato, o, comunque, non aveva mai esternato la sua intenzione di incriminarli, e dall'altro riguardanti la malavita d'oltre oceano, perché le dichiarazioni degli agenti infiltrati della D.E.A. Frank Panessa e William Kean, secondo cui il mafioso nord-americano Paolo La Porta aveva loro riferito di non essersi recato in Ger-

mania federale, ove aveva con loro un appuntamento, perché "la nostra gente in Italia è seguita in ogni luogo in conseguenza dell'uccisione, dalla nostra gente perpetrata, di un giudice", non minuirebbero, ma rafforzerebbero le risultanze probatorie a carico dei fratelli Greco, stante il notorio collegamento tra le cosche mafiose siciliane e quelle americane - i giudici del merito esaminano, infine, la posizione processuale del libanese e ribattono quelle considerazioni, già svolte in premessa del loro discorso argomentativo, sulla attendibilità dello stesso quale confidente della polizia e sulla sua estraneità ai fatti contestatigli.

9. Questo "modus procedendi" del giudice di appello è contrastato in radice dai ricorrenti - ed in specie dal secondo motivo presentato dall'avv. Mammana nell'interesse del Rabito, nella premessa esposta nei motivi sottoscritti dall'avv. Mirabile nell'interesse dei fratelli Greco e dall'undicesimo dei motivi dedotti dagli avv. Lo Presti e Mirabile per conto dei predetti - i quali concordemente deducono la nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della motivazione, la quale renderebbe incontrollabile l'iter logico seguito dai giudici e si risolverebbe in una serie di affermazioni apodittiche, senza effettuare un giudizio di sintesi dell'intero materiale probatorio a sunto, ed in particolare di quello fornito dal

libanese.

Al di là, infatti, dei singoli vizi di travisamento del fatto, illogicità o contraddittorietà della motivazione ed omesse esame di contrarie decisive circostanze, prospettate anche nei motivi di appello, che inficerebbero le risultanze scelte - quando non addirittura create - dai giudici a sostegno del loro convincimento, i giudici di primo e di secondo grado avrebbero operato una sorta di "collage", estrapolando talune frasi o talune circostanze avulse dal generale contesto, che è costituito da decine e decine di dichiarazioni del libanese, intervenute nei momenti più disparati, in insanabile contrasto tra di loro ed avrebbero legato e coordinato gli spezzoni in modo da presentare un quadro univoco, basato però su di un vero e proprio travisamento del fatto.

In sostanza, poiché con tutto quello che il libanese ha detto si può motivare tutto ed il contrario di tutto, ogni ricostruzione del fatto che prescindendo, senza motivazione, dall'insieme delle sue dichiarazioni sarebbe del tutto arbitraria (motivo avv. Mammana, fol. 6).

Mancherebbe, inoltre, ogni giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di un delinquente incallito e pericoloso ed al contempo confidente della polizia, ritenute attendibili o in base ad altre sue stesse dichiarazioni o in base alla incredibilità delle

dichiarazioni del Rabito o di quelle delle Scarpisi, ovve-
ro in base a protesi risentiti esterni inidonei o in base
a congetture (motivi avv.ti Lo Presti-Mirabile, fol.403).

9.1. Nella stessa ottica si muove la doglianza-conten-
nuta nel secondo motivo di ricorso formulate dall'avv. Mam-
mana nell'interesse del Rabito - dell'ome so esame della
doglianza difensiva, prospettata pure nei motivi di appel-
lo, della necessità che fosse svolta una accurata analisi
e comparazione fra il contenuto delle telefonate del liba-
nese sia al dott. De Luca che al Rabito - che costituireb-
bero la "cronaca" di quel che in quei giorni andava acca-
dendo - ed il contenuto delle dichiarazioni dal libanese
snocciolate al commissario Cassrà, al pubblico ministero
ed ai giudici in dibattimento, che costituirebbero "il sen-
no di poi". Il giudice non avrebbe spiegato se andava pri-
vilegiata la "cronaca" o "il senno di poi", ma avrebbe dal
complesso probatorio tratto solo ciò che era necessario
per sostenere l'accusa.

9.2. Carattere generale ha, altresì, il secondo com-
plesso motive predisposto dagli avv.te Lo Presti e Mirabi-
le, con il quale i ricorrenti fratelli Greco deducono la
nullità, per violazione di legge e vizi vari di motivazio-
ne, della sentenza impugnata, sotto il profilo che l'affer-
mazione della loro responsabilità penale sarebbe stata a-
peditticamente basata su deposizioni caluniose del liba-

nese, omettendosi del tutto di valutare - come era stato richiesto anche con i motivi di appello - l'inattendibilità di tali dichiarazioni alla luce della relazione di servizio redatta dal dott. Antonino Cassarà ed attestante il contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese dal libanese il 4 agosto 1983. Premettono i ricorrenti che la relazione di servizio è un atto che fa fede fino a querela di falso in ordine alle dichiarazioni, attestate come rese dall'imputato o dal teste, e che, nel caso in esame, di tale relazione, confermata al dibattimento, non è stata da alcuna parte eccepita la nullità prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, sì che, essendo stata la stessa legittimamente acquisita al procedimento, il giudice del merito non avrebbe dovuto sbrigativamente liquidarla, come ha fatto, ma avrebbe dovuto esaminare i singoli punti in essa esposti, che contraddicevano chiaramente le dichiarazioni del libanese, ritenute attendibili dai giudici del merito.

9.4. Mirante a dimostrare il pregiudizio dei giudici di appello è il primo motivo di ricorso dell'avv. Cammanna con cui lo stesso deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc.pen.: l'aver il giudice di secondo grado dichiarato ammissibile - nonostante la specifica opposizione al riguardo proposta - l'appello della parti civili contro i capi ed i punti della sentenza di primo grado concernenti l'assolu-

zione del Rabito costituirebbe, ad avviso del ricorrente, "una sorta di introito alle distorsioni di fatto e di diritto, che caratterizzano la sentenza impugnata."

10. Prima di esporre i motivi di ricorso concernenti i pretesi "vitia in iudicando", che inficerebbero la motivazione della sentenza impugnata, è necessario indicare i "vitia in procedendo" prospettati dai ricorrenti.

10.1. Con il primo dei loro motivi di ricorso, sottoscritti dagli avv. ti Lo Presti e Mirabile, deducono i ricorrenti fratelli Greco la nullità, delle ordinanze impugnate e della stessa sentenza, nella parte in cui i giudici del merito hanno ammesso e ritenuto legittima, malgrado la loro opposizione e la loro richiesta di audizione diretta, la lettura al dibattimento delle deposizioni rese dai "dissociati" Tommaso Buscetta alla Corte di assise ed al Giudice istruttore del tribunale di Palermo, Vincenzo Sinagra alla Corte predetta e Salvatore Contorno al giudice istruttore predetto. Ad avviso dei ricorrenti la disposizione dell'art. 144-bis sarebbe incostituzionale - ove interpretata nel senso ritenuto dalla corte di merito - per la sua irrazionalità e per la forza che essa avrebbe di consentire utilizzazioni spregiudicate, dato che consentirebbe ai giudici del merito la possibilità della acquisizione e della utilizzazione di atti di procedimenti esterni, senza il sostanziale rispetto dei principi del contradditto-

22/10/16

rio e dell'oralità.

Secondo i ricorrenti, invero, il giudice può certamente dare lettura di interrogatori e testimonianze rese in procedimenti esterni rispetto a quelli in corso, ma ciò può fare solo se le parti non richiedano verifiche o approfondimenti, mentre ora, invece, le parti abbiano richieste - come, appunto, nel caso in esame - l'audizione diretta dei dichiaranti o altri mezzi idonei alla verifica delle dichiarazioni, la lettura sarebbe vietata proprio perché, se così non fosse, la disposizione in esame si risolverebbe nella violazione dei principi del contraddittorio e dell'oralità, il cui rispetto è, invece, sottinteso all'art. 144-bis.

10.2. Sussisterebbe, comunque, il vizio di omesso esame di un punto essenziale ai fini della decisione, avendo la corte di appello omesso di motivare in ordine alla loro richiesta subordinata di acquisizione di tutte le dichiarazioni dei "dissociati" e non soltanto di quelle prodotte dal Procuratore generale.

10.3. Sussisterebbe, poi, una insanabile contraddizione tra le dichiarazioni acquisite e lette, rese dal Buscetta il 27 ottobre 1984 e quelle allo stesso attribuite nel mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del tribunale di Palermo il 29 settembre 1984 (dal quale pure è stata disposta acquisizione e data lettura). Da un lato, infat

ti, il Buscetta assumerebbe non solo che Michele Greco era il capo della "commissione", ma che era il capo della famiglia di appartenenza di Pietro Marchese - e, cioè, della "famiglia di Ciaculli" - al momento in cui quest'ultimo era stato ucciso in carcere (25 febbraio 1982); mentre nelle altre dichiarazioni avrebbe affermato che Pietro Marchese apparteneva alla "famiglia" di Filippo Marchese e che alla data del 25 febbraio 1982, già da circa due anni, capo della "famiglia" di Ciaculli sarebbe diventato Giuseppe Greco, meglio noto come "scarpazzedda".

Inoltre, secondo la prima dichiarazione - che troverebbe conferma nella stessa dichiarazione del Contorno del 1° ottobre 1984 - non sarebbe possibile ^{uccidere} un uomo senza l'accordo della "commissione"; mentre, secondo le altre dichiarazioni, diversi "omicidi eccellenti" sarebbero stati consumati senza il consenso della "commissione" e, addirittura, del capo della stessa: così sarebbe avvenuto per l'uccisione del colonnello Russo, di Reina, Giuliano, Ferranova e Mattarella, del capitano Basile, del procuratore della Repubblica Costa e dello stesso boss mafioso Peppe di Cristina.

Infine, le dichiarazioni del Buscetta del 9 agosto e del 27 luglio 1984 al giudice istruttore di Palermo sarebbero - su singoli punti espressamente indicati dai ricorrenti nei loro motivi - diverse da quelle agli atti

25/10/84

acquisiti, con ciò dimostrandosi, ad avviso degli stessi, la necessità della escussione del "dissociato".

10.4. Ed ancora i giudici del merito avrebbero del tutto omezzo di pronunciarsi in ordine alle loro richieste di escussione dei testi - espressamente indicati - costituenti la fonte delle testimonianze "de relato" di Vincenzo Sinagra (della cui deposizione, resa nel processo esterno, è stata data lettura all'udienza) e di Angelo Epaminonda (escusso nel processo "de quo"), e ciò integrerebbe un difetto di motivazione tanto più rilevante in quanto i giudici del merito avrebbero omezzo ogni valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca delle deposizioni ed alle contraddizioni fra quanto affermato dal Sinagra ("sopra Michele Greco vi era Luciano Leggio") e quanto riferito dal Buscetta (secondo cui Michele Greco era il capo sia della "famiglia" di Ciaculli" che della "commissione").

10.5. Analogo vizio inficerebbe la sentenza impugnata sul punto concernente l'acquisizione dei "pentiti" Gasperini, Palestini e Kim, motivata con l'osservazione che tali dichiarazioni erano state ampiamente riportate nelle ordinanze dei giudici istruttori di Roma e Palermo, già acquisite agli atti. Ad avviso dei ricorrenti il rigetto dell'istanza avrebbe influito sul convincimento dei giudici di appello, che hanno ritenuto per certo - sulla base della deposizione del dott. De Luca - l'esistenza di

un collegamento dei Santopaola, "bosses" incontrastati di Catania, con i Greco, capo dell'organizzazione a Palermo; mentre i testi indicati avrebbero affermato di sapere per certo che il "clan" dei Santopaola era collegato con quello palermitano di Rosario Riccobono e che entrambe queste cosche erano collegate con quella di appartenenza di Tommaso Buscetta. Inoltre, mentre Buscetta avrebbe dichiarato che Michele Greco era il capo della "commissione", il Gasparini - partecipe, tra l'altro, del summit mafioso del 30 aprile 1981 nella villa di Rosario Riccobono - avrebbe affermato che i grandi capi della mafia erano quest'ultimo, a Palermo, e Benedetto Santopaola, a Catania, e che gli stessi comandavano su tutta la Sicilia.

10.6. Ed infine, i giudici del merito, una volta disposta - con l'ordinanza del 19 aprile - il libero interrogatorio del Contorno non avrebbero dovuto, con la successiva ordinanza del 29 aprile 1985, revocare il precedente provvedimento, ma avrebbero dovuto disporre l'accompagnamento coattivo del Contorno o, se del caso, effettuare l'audizione dello stesso nel luogo in cui si trovava.

10.7. Con l' XI motivo di ricorso sottoscritto dall'avv. Mirabile nell'interesse dei fratelli Greco, viene dedotta l'erronea applicazione degli artt. 144-bis e 348-bis cod. proc.pen., i quali, ad avviso dei ricorrenti, concernerebbero esclusivamente le ipotesi di commissione di reati (&x

art. 45 n. 2 e 4 cod.proc.pen.) e non, come ritenuto, tutti i casi di procedimenti comunque connessi. Inoltre l'art. 144-bis troverebbe applicazione solo con riferimento ai procedimenti che già abbiano superato la fase istruttoria, come risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 165-bis e 307 cod.proc.pen. Se così non fosse si porrebbe all'aberrante conseguenza di poter acquisire atti, dal giudice dell'istruzione di provenienza "depurati" a suo insindacabile giudizio, con violazione palese dei diritti di difesa e, in particolare, del principio del contraddittorio.

11. Passando ora all'esposizione dei "viti in judicando" prospettati dai ricorrenti, è opportuno ripercorrere e meglio illustrare i singoli momenti dell'iter argomentativo del giudice di appello ed in relazione a ciascuno di essi indicare le censure dei ricorrenti. Solo in tale modo, infatti, è possibile dare chiarezza e completezza all'esposizione sinora compiuta ed al contempo ricondurre organicamente ad unità e sintesi le innumerevoli doglianze esposte dai ricorrenti nei loro motivi di ricorso in ordine alla ricostruzione di una vicenda giudiziaria, che va dall' 8 luglio - data in cui il libanese proveniente in aereo da Milano arriva a Palermo (~~Mondello~~ e prende alloggio all' Hotel "Gonchiaglia d' oro" di Mondello - al 29 luglio 1983, data della strage, e trova i suoi momenti più significativi il 13 luglio (data della ripresa del

co tatto di "confidente" del libanese con gli organi di polizia) ed il 26 luglio (telefonata del libanese annunciante la messa in opera del "sistema libanese" palestinese"), e ripercorre i fatti e gli avvenimenti di quel periodo e quelli connessi immediatamente precedenti e successivi.

12. Come già si è detto (cfr., supra 8.2.), il giudice di appello, dopo di aver sottolineato che la particolarità del procedimento in esame consiste nella circostanza che le rivelazioni del libanese sono state fatte prima ancora che l'evento si verificasse, hanno esposto una serie di "considerazioni generali sulla personalità" dello stesso (fol. 72), giungendo alla conclusione che il libanese - pur essendo stato tacciato di slealtà perché, tra l'altro, era stato contemporaneamente informatore delle tre armi - non era stato tuttavia mai screditato da parte dei vari funzionari con i quali ^{era venute} ~~è stato~~ in contatto. Vengono al proposito riferite le dichiarazioni del maggiore Antonio Gagliardo (del reparto operativo antidroga dei carabinieri di Milano), del dott. Cristoforo La Corte (funzionario del servizio centrale anti-droga presso il ministero dell'interno), e del tenente colonnello Giorgio Cecioni (del nucleo di polizia tributaria di Milano) e viene sottolineato lo stesso comportamento del dott. Sabatino (capo del servizio centrale antidroga citato), il quale il 13 luglio appena ricevuta la telefonata del libanese, lo mise in

contatto con il dott. Antonio De Luca (capo della criminal
pol della Sicilia occidentale), ed anche il comportamento
di quest'ultimo, che raggiunse subito il libanese a Termini
na e sentì poi il bisogno di interessarsi presso l'autori-
tà giudiziaria per la revoca dei mandati di cattura emessi
a carico dello stesso. Nessun rilievo avrebbero le contra-
rie voci dell'^{atb} ~~alt~~ commissario De Francesco - perché lo
stesso si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio apodit-
tico, non sorretto da alcun supporto probatorio - e del
dott. Sabatino, per avere quest'ultimo sconsigliato al dott.
La Corte di raggiungere il libanese in Sicilia, tenendo
costui ^{attirarlo} che potesse essere attirato in un agguato, dato che la
preoccupazione esposta sarebbe "in contrasto con il suo com-
portamento complessivo, avendo proprio lui messo in contat-
to il libanese con il dott. De Luca". Questo punto viene
ripreso successivamente dai giudici, quando, esaminando la
posizione processuale del libanese (foll. 169 e ss.), sot-
tolineano che, oltre alle "credenziali predette", l'atten-
dibilità del libanese risulta dalla circostanza - riferita
dal dott. Cassarà - che prima del marzo 1983, e prima che
il libanese ne parlasse, nulla si sapeva del Rabito, e dal
fatto che se il contributo offerto dal libanese non fosse
stato ritenuto utile per le indagini, il dott. De Luca non
avrebbe accettato la contropartita richiesta per le rela-
zioni e non si sarebbe recato a parlare con i Procuratori

generali di Palermo e di Milano, per chiedere la revoca dei mandati di cattura a carico del libanese esistenti.

12.1. Il convincimento dei giudici forma oggetto di critica nel secondo motivo redatto dall'avv. Mammana nell'interesse del Rabito, ove si sottolinea che la motivazione è basata su spezzoni delle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cecioni, Gagliardo e La Corte), omettendosi il loro imbarazzo nel dover ammettere di essere stati per anni menati per il naso da un astuto delinquente, su cui gravava un avviso internazionale diramato dalla Direzione generale dell' Interpol, che con il contemporaneo rapporto di confidente delle tre armi, instaurato all'insaputa di ciascuna di esse, aveva strumentalizzato tale rapporto per usufruire di libertà di movimenti e guadagnarsi un osservatorio privilegiato di indagine. Vengono, quindi, indicati gli episodi specifici da cui risulterebbe la slealtà del libanese, e si confuta la motivazione sulla pretesa fiducia del dott. Sabatino, sottolineando che quest'ultimo diffida a tal punto del libanese da vietare al dott. La Corte di incontrarlo, temendo un agguato, e da dare un analogo avviso al dott. De Luca prima di attivare il contatto, che non poteva, comunque, evitare, data la gravità delle notizie di cui il libanese dichiarava di essere a conoscenza.

La motivazione dei giudici di appello viene altresì

2.1/1000-C

condannata sotto il profilo del travisamento del fatto, dell' illogicità della motivazione, dell' omessa isamina di decisivi elementi prospettati anche nei motivi di appello, nel decimo motivo di ricorso sottoscritto, nell' interesse dei fratelli Greco, dagli avv.to Lo Presti e Mirabile. Con tale motivo, articolato in due autonomi rilievi, deducono i ricorrenti che i giudici avrebbero arbitrariamente scelto solo alcune delle parti delle dichiarazioni degli ufficiali, i quali avevano sostanzialmente descritto il libanese quale confidente infido e sleale; che lo stesso dott. De Luca, recependo il consiglio del dott. Sabatino, nell' attivare il colloquio avuto con il libanese, si era fatto "guardare le spalle" dal maresciallo Urso e dall' agente Tarzu donato; che il dott. De Francesco aveva consegnato ai primi giudici una nota da cui risultava che lo stesso libanese era al soldo dei servizi segreti stranieri; che, ovunque, l' interesse di quest'ultimo era quello di ottenere la revoca dei mandati di cattura contro di lui pendenti. Questo argomento viene ripreso al 5° motivo (lett. a.) sottoscritto dal solo avv.to Mirabile e viene ulteriormente ampliato nel primo dei motivi aggiunti dallo stesso difensore presentato, sottolineandosi l' assoluta mancanza di motivazione sulla circostanza, ritenuta essenziale al fine di stabilire l' attendibilità del libanese, del coinvolgimento di funzionari ed altri magistrati nella richiesta revoca

dei mandati di cattura.

13. Espressa tale valutazione, passano ad analizzare quelli che essi definiscono "fatti certi" del processo e che a loro avviso sarebbero idonei, sulla base di un processo logico deduttivo-induttivo, ad individuare "il fatto ignoto" da provare.

Il primo di tali fatti sarebbe quello della "pregressa conoscenza del Rabito da parte del libanese". Ha ritenuto la Corte al riguardo che può ritenersi pacifico che già prima della primavera del 1983 i due si conoscessero. L'assunto del libanese di aver conosciuto il Rabito nel febbraio del 1983, in occasione di un incidente stradale occorso all'autovettura di tal Pepé Russo - che aveva con lui un appuntamento e che trovavasi insieme al Rabito ed a tal Gino, il quale aveva telefonato al libanese, perché prestasse loro soccorso, come poi era avvenuto - troverebbe conferma nella circostanza, dal libanese riferita, di aver accompagnato il Russo ed il Rabito all'hotel Cervo di Milano, nei cui registri questi ultimi risultano effettivamente l'un dopo l'altro registrati la notte tra il 13 ed il 14 febbraio 1983. La circostanza che il libanese avesse asserito che l'incidente era avvenuto sulla autostrada Milano-Genova (A7) e non già, come asserito dall'autocarrozziere Casadacetto di Genova - che aveva effettuato il soccorso dell'autovettura e che successivamente la acquistò -

disfinito

sull'autostrada Genova-Alessandria-Torino (A26), presso Rossiglione, sarebbe irrilevante, dato che non si conosce il luogo di partenza e che, comunque, le due autostrade sono tra loro collegate all'altezza di Alessandria. La stessa discrepanza sulle date (febbraio o aprile 1983) sarebbe ugualmente irrilevante, dato che non esistendo un documento scritto a comprova dell'effettuato soccorso stradale, ben potrebbe giustificarsi l'errore del Cardaciotto - che ha parlato di un incidente verificatosi 14 mesi prima delle sue dichiarazioni, rese nel giugno del 1984 - nel computo dei mesi. La circostanza sarebbe comunque vera perché il Cardaciotto ha confermato la circostanza, esposta dal libanese, che quella sera pioveva, mentre il Rabito aveva tutto l'interesse per negare l'incontro tanto con il Russo che con il Gino - identificato per tal Pacifico Calogero - entrambi trafficanti di droga.

13.1. Il convincimento dei giudici di appello viene ritenuto inficiato - nel primo rilievo del 2° motivo del ricorso presentato dall'avv. Mammana nell'interesse del Rabito - dai vizi di travisamento del fatto ed omesso esame di un punto decisivo già prospettato nei motivi di appello. Si sostiene, infatti, che in tali motivi era stato dedotto come non fosse credibile - come avevano ritenuto i giudici di primo grado, sulla scorta delle dichiarazioni del libanese - che i tre, partiti da Genova, ove il Rus

so abitava, e diretti a Milano per incontrarsi con il libanese (scopo del viaggio era la "presentazione" del Rabito e del "Gino" al Ghassan), patito l'incidente a pochi chilometri da Genova, abbiano chiamato il libanese a Milano, attendendolo sotto la neve sull'autostrada, anziché tornare a Genova, dato che la "presentazione" non rivestiva carattere di urgenza. Sussisterebbe il travisamento del fatto perché i giudici affermando che l'indicazione dell'una o dell'altra autostrada non aveva rilevanza "perché non si conosce il luogo di partenza", avrebbero alterato il dato processuale preciso, secondo cui i tre andavano da Milano a Genova e che, dopo l'incidente il Gino, avanti negli anni, era ritornato a Genova. Sussisterebbe il vizio di omesso esame del motivo di appello, non avendo i giudici del merito data risposta alcuna alla inverosimiglianza della richiesta di intervento del libanese. Sbrigativamente, inoltre, il giudice si sarebbe sbarazzato dell'altro dato processuale, attinente alla data dell'incidente - con l'affermare che il Cardaciotto, dato il tempo trascorso dall'accadimento non poteva avere ricordi precisi - contraddittoriamente dimenticando, che il ricordo del teste era legato non alla data del soccorso, ma a quella del trasferimento della proprietà dell'autovettura del Russo, acquistata successivamente dal Cardaciotto. La Corte di merito avrebbe, infine, omesso di valutare la

contraddizione in cui sarebbe incorse il libanese, che da un lato avrebbe affermato che scopo del viaggio era la "presentazione" del Gino e dall'altro avrebbe successivamente asserito di conoscere il Gino da molto tempo prima e di essere già in possesso del suo numero di telefono.

14. Sull'altro fatto ritenuto certo e costituito dalla "presentazione di Scarpisi al libanese da parte di Rabito" non sono stati presentati motivi di ricorso. Va, comunque, posto in evidenza che i giudici di appello, dopo di aver affermato che il Rabito presentò al libanese lo Scarpisi nel mese di maggio 1983, confutano le affermazioni del Rabito, secondo cui i rapporti di frequenza con il libanese attenessero al suo commercio di sedie ed alle prospettive da quest'ultimo fatte balenare di un collocamento delle stesse nel mercato del medio-oriente, non risultando mai dalle telefonate intercettate il minimo accenno a tale tema. Ad avviso dei giudici, invece, le dichiarazioni del libanese - che attribuiscono la ragione dei viaggi del Rabito e dello Scarpisi al traffico di droga - troverebbero conferma nelle circostanze di data certa indicate nella sentenza di primo grado: "segnalazione al dott. La Corte, comunicazione da parte di questi al dott. De Luca, messa sotto controllo delle utenze telefoniche di Rabito, di Scarpisi e del bar Caracas" (fol. 81).

15. Incontro tra i tre in Sicilia nel mese di luglio

1983. E' pacifico in punto di fatto, come si è già detto, che il libanese nella notte tra l' 8 ed il 9 luglio prese alloggio - sotto il falso nome di Bernard Zufferoy - all' Hotel Conchiglia d' oro di Mondello, accompagnato da una persona. I giudici di appello hanno ritenuto che questa persona ben poteva essere il tassista che lo aveva accompagnato dall'aeroporto e che la ragione della sua venuta in Sicilia rientrava nell'ambito delle sue ordinarie mansioni di delatore della polizia, che gli procurava lauti guadagni, a nulla rilevando l'avvenuta interruzione del rapporto informativo che lo legava al dott. Ia Corte, dato che quest'ultimo ricollegò immediatamente il rapporto non appena il 13 luglio il libanese gli telefonò e che, quindi, non vi sono ragioni per non ritenere genuina l'affermazione - dallo stesso fatta al pubblico ministero il 9 agosto 1983 - di essere venuto a Palermo per parlare con il Rabito, al quale poi effettivamente telefonò alle ore 13.54 e 14.34 del 9 luglio (fol. 83 e 84).

14.1. Questo convincimento forma oggetto di specifiche doglianze - da parte del Rabito, tramite l'avv; Mammana (fol. 15 e ss.) e da parte dei fratelli Greco, tramite gli avv. ti Lo Presti e Mirabilla (fol. 172 e ss.) - con le quali viene dedotto il travisamento del fatto e la illogicità della motivazione. Anzitutto non corrisponderebbe alla verità - come asserito in sentenza (fol. 83) - che

la Hermanss, proprietaria dell'albergo - abbia detto che l'accompagnatore aveva trasportato i bagagli nella stanza assegnata al libanese, avendo la stessa riferito che a ciò aveva provveduto il personale dell'albergo, mentre l'accompagnatore aveva atteso che il libanese salisse in camera. Sarebbe, inoltre, illogica l'ulteriore illazione dei giudici, secondo cui il libanese non voleva lesinare la mancia ed il tassista potrebbe essere stato da ciò indotto a portargli le valigie nella stanza, posto che il tassista non poteva certamente essere a conoscenza di questa magnanimità del libanese.

Sarebbe poi insostenibile a lume di logica ritenere - come è avvenuto - che il tassista avesse potuto impiegare due ore e mezza per condurre un cliente da punta Raisi a Mondello (ore 22- 22.30 arrivo dell'aereo - ore 1. arrivo all'albergo), occorrendo al massimo mezz'ora.

Ciò confermerebbe la tesi alternativa - già prospettata anche nei motivi di appello - secondo cui quella sera il libanese si era incontrato con un suo "soci^{US} sceleris" e sul punto sussisterebbe non solo il vizio di omesso esame della deduzione difensiva, ma addirittura quello della creazione di un elemento di fatto e ciò senza considerare che avendo la Hermanss riferito che l'accompagnatore era "un uomo alto, molto alto", aveva implicitamente escluso che si trattasse di un tassista, che, peraltro, e lo avrebbe

ba dovuto necessariamente conoscere, data la sua lunga at
tività alberghiera nella zona.

Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, la motivazione sa
rebbe illogica sul punto concernente la ripresa dei rappor
ti con il dott. La Corte, pacificamente interrotti sin dal
marzo del 1963. Di fronte, infatti, alla rivelazione di un
attentato al dott. De Francesco, il dott. La Corte era ob-
bligato a riallacciare i rapporti. Ma ciò non esclude che
il libanese abbia mentito quando ha affermato di essere
venuto in Sicilia per incarico del dott. La Corte e che
la causale del suo viaggio non può essere la sua ordinaria
attività di delatore, ma l'esecuzione di un preordinato
"depistaggio". La stessa Corte di merito - ad avviso dei
ricorrenti (punto c. del 5° motivo sottoscritto dal solo
avv. Mirabile) - sarebbe incorsa in una vistosa contraddi-
zione, da un lato affermando che il libanese era tenuto
in Sicilia per collaborare con la polizia (in ciò coralmen-
te smentito dal dott. La Corte e dagli altri), e dall'al-
tro riconoscendo che quando il libanese telefonò al Rabito
da Palermo falsamente affermando di essere all'estero, ciò
fece per non far conoscere alla polizia la sua presenza
in Sicilia. Sarebbe, infine illogica e contraddittoria la
motivazione della sentenza sul punto concernente la neces-
sità dell'uso del passaporto falso "per hé aveva sulle
spalle i mandati di cattura e doveva guardarsi", con ciò,

2/4

infatti, i giudici del merito sarebbero, ad avviso dei ricorrenti, andati al di là delle stesse dichiarazioni del libanese che avrebbe ~~affirmato~~ fermato che il passaporto non gli serviva per i suoi spostamenti di latitante (in quanto godeva della tolleranza delle forze dell'ordine), "ma che se lo era procurato esclusivamente per quanto doveva operare in Sicilia" (fol. 18 motivi avv. Mammà). Avrebbero, comunque, con ciò eluso i giudici del merito di dare una risposta al vero problema che l'uso del falso passaporto poneva, cioè quello di "una possibile matrice internazionale della strage, possibilmente a cavallo tra terrorismo e delinquenza organizzata medio-orientale, che potevano vedere in Chianici un pericolo proprio per quei suoi interventi riferiti in sentenza", che ponevano la Sicilia come punto di smistamento e di produzione di armi in una attività che vedeva interessate le organizzazioni mafiose operanti in rapporto con trafficanti internazionali (fol. 17 e 18 cit.).

14.3. E' del pari pacifico, risultando dalle telefonate intercettate, che il libanese il giorno 9 luglio telefonò a casa del Rabito alle ore 13.54 ed al bar Caracas alle ore 14.34. E' del pari pacifico, risultando dal contesto delle telefonate, che in quell'occasione il libanese chiese al Rabito un altro numero telefonico per rimettersi in contatto con lui, ottenendo il numero del bar Strauss.

Da ciò i giudici del merito hanno ritenute attendibili le dichiarazioni del libanese, secondo cui, trascorsi circa dieci minuti dalla terza telefonata, il Rabito lo aveva raggiunto nella piazza di Mondello e questa circostanza risulterebbe avvalorata dal contenuto della telefonata, intercorsa tra i due, del 25 luglio alle ore 16.23 ove si fa riferimento ad un incontro tra i due immediatamente successivo ad una chiamata telefonica del libanese. I giudici del merito hanno, però, escluso che i due si fossero già visti il mattino dello stesso giorno, come in sostanza riferito dalla Hermanss, la quale aveva riferito "che la mattina successiva all'arrivo del libanese, vale a dire il 9 luglio, era venuto a trovarlo una persona elegante, fine, alta 1.65 circa, robusta, ben pettinata, con i capelli rivoltati all'indietro, che dava l'impressione di essere un uomo arrivato" (fol. 127, sent. primo grado e foli. 85 e ss. sent. app.). I giudici di appello hanno sì individuato, proprio per la descrizione fattane, tale individuo nel Rabito, ma hanno ritenuto che la Hermanss si sia sbagliata nel riferimento al giorno, essendo invece attendibile - e coincidente con le affermazioni della donna - la dichiarazione del libanese, secondo cui il Rabito venne a prelevare in quell'albergo verso le ore 11 del 10 luglio, per accompagnarlo all'hotel Zagarella di Bagheria.

Ad avviso dei giudici del merito i due si sarebbero

23/10/41

rivisti la sera del 9 luglio verso le ore 20-20.30, sempre in Mondello, ove in un locale avrebbero, unitamente allo Scarpisi, consumato una pizza. In questa occasione lo Scarpisi sarebbe arrivato in ritardo, avendo perso tempo per accompagnare un latitante in conseguenza dell'irruzione della polizia nella villa o residence ove lo stesso doveva essere nascosto (circostanza questa che sarebbe avvalorata dal fatto che il libanese aveva ciò riferito, senza che ve ne fosse alcuna necessità, nel suo successivo colloquio con il dott. De Luca del 13 luglio) e nel corso del pranzo si sarebbe alzato per salutare con deferenza una persona, cui aveva poi pagato il conto, indicandolo come il fratello "di quello che badava alla raffineria".

Non sarebbero, quindi, attendibili le concordi dichiarazioni del Rabito e dello Scarpisi, che spostano al giorno 11 la data del loro incontro con il libanese, proprio, secondo il giudice di appello, per escludere queste due ultime circostanze.

14.4. Anche in questo caso i difensori del Rabito e dei fratelli Greco - motivi sottoscritti dall'avv. Mannana, foll. 16 e s., e dagli avv.ti Lo Presti e Mirabile, foll. 172-230 - deduc^o il completo travisamento delle dichiarazioni della Mannana, l'aver arbitrariamente isolato alcune sue affermazioni (ed in particolare l'aver riferito che il libanese aveva i capelli color chiari, mentre in effet-

ti è di colorito scuro ed è quasi calvo) per inferirne che la stessa avesse dimostrato di non avere ricordi precisi, mentre la teutonica precisione della teste sarebbe dimostrata dalla circostanza - neanche presa in esame dalla Corte nonostante l'espresso rilievo esposto nei motivi di appello - che dalla fotografia del libanese esistente sul passaporto (fotografia che doveva corrispondere alle sue sembianze) risulta che lo stesso aveva un bel parrucchino di color chiaro. La telefonata del 25 luglio, poi, non sarebbe idonea a provare l'incontro del 9 luglio a Mondello, ma se mai quello dell'11, ovvero, più plausibilmente quello del 15, facendo riferimento a dieci giorni prima della partenza del Rabito e dello Scarpisi per Milano, avvenuta appunto il 15 luglio, ed apparente, comunque, mediante il provocato ricordo del Rabito, preordinato a procurare al libanese il riscontro documentale del fatto che egli era andato a Palermo per incontrarsi con i due e non già con altre persone, come inutilmente dedotto anche con i motivi di appello (motivi avv. Lo Presti-Mirabile, fol. 215 e s.).

Contrariamente, poi, a quanto con mera congettura ritenuto dai giudici di appello - secondo cui la circostanza documentalmente provata che alle ore 22 del giorno 9 luglio fu intercettata una telefonata in casa Scarpisi, fatta dal Rabito che cerca il primo, sarebbe irrilevante, posto che, tenuto conto del tempo necessario per consumare la piazza

(fissato dai giudici in un'ora) e dei pochi minuti necessari per accompagnare il libanese, pur a voler fissare l'ingresso nel locale alle ore 20.30 e l'uscita, quindi, alle 21.30, lo Scarpisi doveva certamente aver avuto il tempo per rientrare, sì che apparirebbe logico il tentativo di Rabito per telefonargli onde scambiarsi impressioni sul contenuto della conversazione avuta con il libanese - tale telefonata dimostrerebbe logicamente solo che il Rabito ha telefonato all'amico per informarlo della venuta del libanese, da quest'ultimo pronunciata per l' 11 luglio (fol. 227 motivi avv. Lo Presti-Mirabile).

Dei due episodi, poi, che si assumono avvenuti durante la cena, quello concernente la persona interessata alla raffineria non sarebbe stato mai riferito al dott. De Luca (né il 13 luglio né in altra occasione, come dallo stesso chiarito all'udienza dibattimentale del 12 marzo 1984), ma sarebbe stato dal libanese rappresentato al dott. Casserà solo dopo il suo arresto, come inutilmente dedotte anche nei motivi di appello, rimasti sul punto senza alcuna risposta (cfr. foll. 227, 228, cit.); mentre dal solo riferimento dell'altro episodio al dott. De Luca non poteva inferirsi la veridicità dello stesso, che avrebbe dovuto trovare riscontro in qualche atto di polizia giudiziaria (relazione di servizio, nota informativa, etc.), mentre in realtà l'unico riscontro, posto in evidenza dal dott.

Condurrà al ribattimento di primo grado, concernerebbe la denuncia dello Scarpisi, per favoreggiamento di un latitante, tal Ganti, fatto, peraltro, avvenuto nel 1982 (cfr. fol. 222-224).

Ma se anche questi due episodi fossero veri, non si comprenderebbe perché il libanese - che aveva accertato lo stesso giorno del suo arrivo a Palermo che lo Scarpisi era un trasportatore di latitanti ed aveva contatti con il fratello del gestore della raffineria ("veni, vidi, vici") - si sarebbe irragionevolmente ed in contrasto con la sua funzione di delatore della polizia che aveva cercato quel che trovava, spostato il mattino successivo da Mondello a Bagheria (hotel Zagarella) ed il giorno 12 a Taormina, come inutilmente detto nei motivi di appello (ivi, fol. 228).

Solo, poi, con estremo arbitrio, anzi con estrema mala fede si potrebbe identificare nel Rabito l'individuo elegante e fine, che dava l'impressione dell'uomo arrivato, descritto dalla Hermanns, pur tuttavia lo stesso è stato individuato nel Rabito nonostante che la donna avesse riferito che l'accompagnatore del libanese era "ben pettinato e con i capelli all'indietro, pettinati all'indietro", mentre il Rabito è affetto da calvizie ipocnatica e porta i capelli pettinati di lato e verso il basso, come risulterebbe dalla foto, coeva al suo arresto, allegata al ver

bale dell'interrogatorio reso il 9 agosto 1983 al pubblico ministero del libanese, come inutilmente detto anche con i motivi di appello (motivo di ricorso avv. to Lo Presti e Mirabile, fol. 193; motivi di appello degli stessi difensori, fol. 71).

15. Altro "fatto certo" individuato dai giudici del merito è quello della "partenza dei tre per Milano" ed è in fatti pacifico che a metà luglio Rabito, Scarpisi ed il libanese si siano trasferiti a Milano.

Al riguardo i giudici del merito hanno dato credito al libanese, che ha individuato le ragioni del viaggio nella ricerca di morfina-base e di armi ed avrebbe giustificato la richiesta di morfina-base con le difficoltà di ordine generale che si sarebbero verificate sul mercato in corso di approvvigionamento in conseguenza dei seguenti fatti: arresto di un cinese, sequestro di una nave carica di droga nel canale di Suez, interruzione dei rapporti fra mafia catanese e palermitana (fol. 95 e ss. sent.). Non hanno i giudici ritenute attendibili le obiezioni della difesa, espresse anche nei motivi di appello, secondo cui essendo stato ^{l'arresto del} ~~il~~ cinese Min Kon Bak reso pubblico dai giornali il 16 luglio, siccome avvenuto due giorni prima, un simile stato di cose non sarebbe potuto farsi risalire alla data del 12 luglio (data in cui il Rabito avrebbe fatto le sue confidenze al libanese all'hotel Holiday Inn di

Naxos), dato che la carenza della morfina-base è stata attestata anche dal dott. De Luca come conseguenza dell'arresto di tal Gaspare Mutolo, importatore di eroina dal medio oriente, e del sequestro della nave sopraindicata, che trasportava 208 kg. di eroina e 25 kg. di morfina-base. Inoltre, la circostanza stessa che l'argomento avesse formato oggetto di discussione due volte, come ritenuto dai giudici di primo grado, ossia il 12 luglio con il Rabito e successivamente - dopo la comparsa del Rippo, alias Michele - sarebbe indicativa di una ~~esata~~ situazione di carenza effettivamente sussistente.

15.1. Anche in questo caso la difesa del Rabito (motivi avv. Mammana, fol. 24) deduce il travisamento del fatto e l'omesso esame di punti decisivi, sotto il profilo che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare: 1) che lo stesso libanese aveva dichiarato che sin dal marzo 1983 il Rabito era alla ricerca di morfina-base e che per questo si era messo in contatto con Pelé Russo, che lo aveva dirottato al libanese; 2) che lo stesso libanese aveva informato il dott. La Corte che un siciliano a nome Rabito ed un altro a nome Bruno cercavano morfina-base per riferire le raffinerie e che in tale circostanza il libanese aveva fornito al dott. De Luca (id est: La Corte) il numero telefonico dell'utenza del Rabito e del bar Caracas, circostanza, questa, indubbiamente avvenuta nel marzo del

29/10/83

1983. Ma ciò deriverebbe - come era stato detto nei motivi di appello - che era impossibile che in corso il Rabito tra le motivazioni della richiesta di condanna-base potesse far riferimento al sequestro della nave a Suez ed all'arresto del cinese, avvenuti l'uno il 24 maggio e l'altro il 14 luglio 1983. La Corte di merito, pur ponendosi il problema, lo avrebbe distorto e lo avrebbe affrontato in termini riduttivi, ma non sfuggirebbe comunque la motivazione alla censura di illogicità, posto che neanche il 12 luglio il Rabito avrebbe potuto parlare dell'arresto del cinese, che avvenne, come si è detto, successivamente. Ma il vizio della motivazione sul punto sarebbe stato quello di aver completamente omesso di valutare tutta la problematica che la difesa aveva sollevato indicando che le presunte motivazioni offerte dal Rabito, secondo quel che diceva il libanese, altro non sarebbero che la copia conferma delle notizie, pubblicate dalla stampa il 16 luglio, sulla rottura dei rapporti tra mafia palermitana e catanese, sul ruolo dell'organizzazione facente capo al Mutolo, sul sequestro della nave a Suez e sull'arresto del cinese.

L'argomento forma oggetto, poi, di specifica trattazione nel terzo motivo, articolato su tre rilievi, presentato dagli avv. ti Lo Presti e Mirabile nell'interesse dei fratelli Greco, ove si sottolinea l'omesso esame della deduzione difensiva, contenuta nei motivi di appello, concernente

la circostanza che le cause della carenza della morfina-base indicate dal libanese erano infondate perché il dott. De Luca non aveva confermato tali cause ed aveva solo esposto delle ipotesi investigative. Inoltre, quest'ultimo avrebbe parlato di interruzioni di rapporti tra catanesi e palermitani, per quanto concerne l'eroina pura, che i primi trasportavano e con ciò avrebbe contraddetto il libanese, che parlava di trasporto di morfina-base, che i catanesi avrebbero trasportato per conto dei palermitani. Ed ancora il cinese era un grosso fabbricante di eroina pura e non già di morfina-base, come risulterebbe dalle stesse ordinanze di rinvio a giudizio dei giudici istruttori di Roma e Palermo, acquisite agli atti. Infine a Porto Said la nave trasportava 208 kg. di eroina e solo 25 kg. di morfina-base. Tutte circostanze, queste, inidonee a ritenere la carenza di morfina-base.

Nella stessa ottica vien posto in evidenza l'illogicità della motivazione, in quanto se fosse vero che il Rabito e Scarpisi appartenevano ad una organizzazione mafiosa dedita alla raffinazione della morfina-base, gli stessi avrebbero ben dovuto sapere che i catanesi non trasportavano quel tipo di morfina per i palermitani, che Kin Kon Bak non era un fornitore di morfina-base, etc.etc.

Inoltre erroneamente i giudici di appello avrebbero considerato le mere ipotesi investigative, riferite dal

Dispositivo

dott. De Luca, quali circostanze idonee a riscontrare le dichiarazioni del libanese in ordine alla richiesta di morfina-base, posto che dalle ordinanze dei giudici istruttori di Roma e Palermo, già citate, tale ipotesi investigativa erano state già disattese. Da tali ordinanze risulterebbe, infatti: 1) che il cinese aveva organizzato dal 1981 al 1983 - e quindi anche dopo l'arresto del Mutolo, avvenuto nel giugno del 1982 - numerosissime spedizioni di ingentissimi quantitativi di eroina dalla Thailandia all'Italia e prevalentemente a Roma ed in Sicilia; 2) che i Santopaola di Catania erano collegati con Rosario Riccobono e Gaspare Mutolo; 3) che il capo della cosca palermitana ~~xxari~~ fornita dal cinese era il Riccobono, del quale il Mutolo era il luogotenente; ~~4) che i 240 kg. circa di eroina sequestrati a porto Saïd erano stati~~ spediti dal cinese al Riccobono ed al Santopaola. Ciò determinerebbe la conseguenza che risulterebbero smentite: 1) l'ipotesi, peraltro illogica, che l'arresto del Mutolo abbia potuto determinare la cessazione della importazione dell'eroina dalla Thailandia, posto che anche successivamente all'arresto del predetto continuavano le importazioni; 2) l'ipotesi del collegamento tra i Greco ed i Santopaola, sussistendo, invece, il collegamento di quest'ultimo, catanese, con il Riccobono, palermitano.

16. Altro "fatto certo" ritenuto dai giudici di appello è, come si è detto, "l'incontro a Pioltello del 17 lu-

glio. Al riguardo il libanese ha sostenuto che, partito da Taormina il 14 luglio, avrebbe messo in contatto, il 17 luglio a Pioltello (Milano), Rabito e Scarpisi con un tal Leonardo - poi identificato per Leonardo La Gr~~ssa~~^(trapanese,) ~~gesto-~~re in quel paese di un bar denominato "Las Vegas" - al fine di reperire armi e droga. I siciliani avrebbero chiesto armi pesanti da scambiare con eroina o da pagare, mentre il Leonardo avrebbe chiesto 2 kg. di eroina da consegnare entro 24 ore ed avrebbe aggiunto che, essendo periodo feriale, non aveva possibilità di procurarsi armi a Milano, ma avrebbe potuto farlo in Sicilia, ove sarebbe sceso per le ferie. I contatti sarebbero poi proseguiti con il Pippo, alias Michele, il 18 luglio, essendo il Rabito rientrato in Sicilia.

A parere dei giudici di appello il "suggerimento" alle dichiarazioni del libanese sarebbe costituito: 1) dalla telefonata con cui il libanese avverte il dott. De Luca il 15 luglio, che il giorno seguente vedrà a Milano il Pire; 2) dal resoconto del dott. De Luca del suo incontro il 16 luglio a Milano con il libanese, il quale gli riferisce che intende far incontrare il Rabito e lo Scarpisi, già venuti a Milano, con un tizio di cui non dà altre indicazioni e gli chiede che siano disposti pedinamenti e fotografie nei suoi confronti, ma al contempo chiede la revoca dei mandati di cattura a suo carico; 3) dalla cir-

costanza che lo stesso giorno il dott. De Luca si reca a Roma per conferire con il dott. Sabatino ed il 19 luglio si reca a Palermo per conferire con il locale Procuratore generale e quindi a Milano per analogo incombenza con l'omologo di quella città; 4) dalla circostanza che il 17 luglio da Milano il Rabito telefona al Rosano (id est: Salvatore Rosano, detto il "calabrese", presso la cui abitazione si appoggiava lo Scarpisi e la cui utenza telefonica era sotto controllo) cui fa presente di essere di ritorno da Como e che sta andando in un luogo che non conosce, "a quindici minuti" distante; 5) dalla circostanza che il Rabito il 18 luglio lascia Milano e torna a Palermo, da dove si mantiene in continui e ripetuti contatti telefonici con l'utenza Rosano nei giorni dal 18 (h. 20.26) al 22 luglio, giungendo a telefonare fino a quattro volte al giorno; 6) dalle tre telefonate intercettate sull'utenza del Rosano il 18 luglio (alle h. 19.21, 20.26 e 21.38), dalle quali si evince che è arrivato un certo Michele dall'accento siciliano che invita il Rosano a recarsi al "solito bar", ma che quest'ultimo non può muoversi perché aspetta lo Scarpisi; che quest'ultimo si è recato ad accompagnare all'aeroporto il Rabito e viene poi avvertito dell'arrivo di Michele e viene invitato a raggiungere il libanese (che per l'occasione si fa chiamare Jean Pierre) al suo albergo (l'hotel "Villa d'este" al viale Bli-

gny); 7) dal tenore della telefonata del 19 luglio (h.19.02), svoltasi prima tra Rabito e Rosano e poi tra Rabito e Scarpisi, dalla quale si evince: che lo Scarpisi si era incontrato con il libanese, il quale aveva rimandato la conclusione dell'affare al rientro dalle ferie; che Scarpisi era visto pure con Wando, con il quale aveva trattato due cose distinte; che Michele se n'era sceso; 8) dal fatto che Leonardo La Grassa - pregiudicato per attività di stampo mafioso e colpito da mandato di cattura per traffico di stupefacenti - è stato effettivamente dimesso dall'ospedale di Cernusco sul Naviglio il 16 luglio, ed il 27 dello stesso mese è stato ricoverato in quello di Trapani, da dove è volontariamente uscito lo stesso giorno; 9) dalla circostanza che quest'ultimo - come ha chiarito al dibattimento il teste Angelo Epaminonda - è stato minacciato di morte da persona venuta dalla Sicilia, perché sospettato di essere accusatore del Greco; 10) dal fatto che quest'ultimo - deponendo dinanzi al Giudice istruttore di Palermo in data 27 gennaio 1984 - ha ammesso di essersi incontrato nel luglio del 1983 con il libanese, che era in compagnia di due persone che volevano vendergli armi.

Di fronte a questo coacervo di elementi, sarebbero - ad avviso dei giudici di appello - addirittura risibili oltre che contraddittorie le giustificazioni di Rabito e Scarpisi, sia sui loro rapporti con il Rosano (che avrebbe depositato un imprecisato numero di

pantheon ^(nei locali) della fabbrica di sedie del Rabito a Palermo)
che con il proteso "Nardo" (di cognome), che avrebbe voluto vendere macchine da scrivere a Scarpisi e camice ad entrambi (foll. 100-110 sent.).

16.1. Il convincimento dei giudici di merito forma oggetto di censure nel punto 5° del secondo motivo presentato dall'avv. Mammana e nel 4° rilievo del 4° motivo sottoscritto dagli avv.ti Lo Presti e Mirabile, con cui vengono denunciati "i limiti e le forzature di una ricucitura di vari brandelli del fatto", i quali non solo sarebbero tra loro contrastati e privi di significato univoco, ma sarebbero smentiti dalla stessa deposizione del "pentito" Epaminonda - per altri aspetti, ma non in questa occasione, prese in considerazione - che ha riferito che il La Grassa è un trafficante di piccole quantità di cocaina, ma non di armi e di eroina.

Dalle telefonate, poi, intercettate sull'utenza Rosano, si effettuerebbe un arbitrario collegamento "per saltum" tra il Michele - il siciliano che telefona a Rosano - e lo Scarpisi, mentre un'attenta lettura del testo trascritto della telefonata del 18 luglio alle ore 20.26 avrebbe consentito di ritenere che il Rabito neanche conosce o, quanto meno, non ha dimestichezza con il Michele che ha telefonato al Rosano e ciò sarebbe veramente incredibile ove effettivamente si fosse trattato dell'esponente gerar

chicamente più elevato venuto a Milano per trattare con maggiore autorità la fornitura di morfina ed armi. Del tutto arbitraria sarebbe, poi, l'interpretazione data dai giudici alla telefonata intercettata sull'utenza Rosano, secondo cui lo Scarpisi, tornato dall'aeroporto a casa del Rosano, verrebbe avvertito della venuta di Michele ed invitato a raggiungere il libanese, perché in quella telefonata si parla della raccomandazione di Rabito di dire a Scarpisi che il libanese voleva parlargli e, quindi, di raggiungerlo. Monca sarebbe, poi, la motivazione sulle "due cose distinte" delle quali il "Nardo" avrebbe parlato con lo Scarpisi, secondo il tenore della telefonata del 19 luglio, posto che trattandosi "di una cosa mia e di una cosa tua", sarebbe più attendibile l'interpretazione fornita da Rabito e Scarpisi, secondo cui si trattava di due affari, intercorsi a Milano con il "Nardo", l'uno concernente macchine da scrivere e l'altro riguardante camicie, e non di due affari concernenti l'organizzazione. La telefonata proverebbe, cioè, che si tratta - come descrittivamente assumono i difensori - "di due viandanti affamati, che camminano insieme e si collaborano, ma l'un cerca la cicoria e l'altro i finocchietti". Monca, anche, sarebbe la motivazione sulla circostanza della deposizione del La Grassa al giudice istruttore di Palermo. E' ben vero, infatti, che lo stesso ha riferito che nel luglio del 1983

2/83

il libanese si recò nel suo bar con delle persone che volevano vendergli armi, ma è anche vero che il La Grassa ha escluso che i due fossero Rabito o Scarpisi o, comunque, persone di origine siciliana.

17. Ultimo "fatto certo" ritenuto dai giudici di appello è l' "annuncio della strage".

Essi hanno dato per pacifico che il 25 luglio 1983, alle ore 18.06, il libanese - che si trovava all' Hotel Capo Taormina - ricevette un colpo di telefono con cui il Rabito gli dava appuntamento per le ore 15 del giorno successivo all' hotel Holiday Inn di Naxos.

A dire del libanese il giorno dopo si sarebbe presentato al luogo fissato - in ora compresa fra le 12 e le 15 - il Pippo, alias Michele, il quale gli avrebbe preannunciato l'attentato a mezzo "autobomba".

I giudici di appello hanno ritenuto attendibile questa dichiarazione, a nulla rilevando - data la modalità della verbalizzazione - che dalla relazione del dott. Casrera del 6 ^{agosto} ~~maggio~~ 1983, si evincerebbe che il discorso sull'autobomba sarebbe stato fatto sin dal 12 luglio precedente.

Dal contenuto, comunque, della telefonata del 26 luglio (h.18.06) al dott. De Luca risulterebbe che solo in quel momento il libanese era venuto a conoscenza del cambiamento delle modalità esecutive dell'attentato, comuni

catogli, appunto, dal Pippo (alias Michele), venuto in sostituzione del Rabito, sì che non sussisterebbe alcun contrasto con la successiva telefonata del libanese al Rabito delle ore 21.48, nella quale egli non accenna alla venuta del Pippo, che solo dall'altro poteva aver avuto conoscenza del luogo dell'appuntamento.

17.1. Questa parte della motivazione forma oggetto del secondo, settimo ed ottavo dei motivi di ricorso sottoscritti dagli avv. Lo Presti e Mirabile, della sesta doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso presentato dall'avv. Mammana e del terzo motivo di ricorso redatto dall'avv. Mirabile, nelle loro rispettive qualità.

Quest'^{ultimo}~~il primo~~ difensore pone in evidenza le contraddizioni del libanese sia in ordine al momento in cui sarebbe per la prima volta venute a conoscenza dell'attentato a mezzo autobomba (in alcuni atti - interrogatorio al P.M. del 5 agosto 1983 ed una prima volta al dibattimento di primo grado - riferendosi al 12 luglio; in altri atti - interrogatorio al P.M. del 8 settembre 1983 ed una seconda volta al dibattimento di primo grado - riferendosi al 26 luglio; mentre parlando con il dott. Cassarà il 4 agosto 1983 avrebbe fatto riferimento ad un "recente incontro"), sia in ordine alla fonte di tale conoscenza, in alcuni atti individuandola in Pippo (alias Michele), in altri in Rabito, Piero e Michele, congiuntamente o disgiuntamente;

Notfall

, in altri ancora in Michele e Rabito, congiuntamente (cfr. i singoli atti espressamente indicati dal ricorrente al fol. 6 del ricorso).

Il secondo difensore deduce l'illogicità della motivazione sul punto in cui ha ritenuto verosimile che un "capo" - come è indicato il Michele - potesse fare confidenze di un tale spessore ad uno straniero a lui ancora quasi sconosciuto, e l'insanabile contrasto - denunciato già con i motivi di appello - fra il senso delle due telefonate quel giorno effettuate dal libanese al Rabito (alle ore 14.48 e 21.48: con la prima chiede di quest'ultimo, che non risulta essere a casa; con la seconda gli chiede come mai non si sia recato a Taormina ed afferma di essersi preoccupato per il suo mancato arrivo) e la circostanza che il libanese, sin da ora posta fra le 12 e le 15, sapeva, per bocca del Pippo (alias Michele), che Rabito non sarebbe giunto perché aveva da fare.

Nel settimo motivo, secondo rilievo, dei motivi presentati dai primi difensori, vengono partitamente esposte le contraddizioni del libanese in ordine alle fonti della notizia dell'attentato a mezzo autobomba; nel terzo rilievo l'inesistenza di un qualsiasi collegamento del Pippo (o Michele) con Rabito e Scarpisi. Si sostiene, infatti, che - dalla che dalla telefonata serale tra il libanese ed il Rabito - nel corso della quale il primo si mostra preoccupato

per il fatto che l'altro non sia andato quel giorno a trovarlo e dice di aver pensato che avesse potuto avere un incidente di macchina - si avrebbe la prova documentale dell'inesistenza di qualsiasi mandato a terza persona per l'appuntamento programmato, con susseguente deduzione o che il libanese ha inventato l'incontro con Pippo mandatario di Rabito o che lo stesso si è incontrato con persona non collegata a Rabito e Scarpisi e probabilmente con la persona "arrivata", con la quale si era visto a Mondello il 9 luglio.

L'argomento del "preannuncio" della strage forma, in fine, oggetto dell'ottavo motivo - articolato in una premessa e sette rilievi - sottoscritto dai difensori predetti, i quali deducono che tale preannuncio costituirebbe la prova di un preordinato depistaggio, da altri affidato al libanese, non potendosi, però, neanche escludere che il verificarsi della strage sia stata una mera coincidenza. Dal contenuto stesso della telefonata si evincerebbe che il Pippo avrebbe annunciato al libanese il progetto di attentato alla vita dei dott. De Francesco e Falcone, a mezzo di fucili lancia-granate, nonché il progetto generico di altri attentati a mezzo di autobomba telecomandata. Verrebbe, quindi, meno la tesi su cui si sono basati i giudici del merito del doppio distinto preannuncio e della novità dell'annuncio della sostituzione della modalità esecutiva.

Le risultanze ritenute per certe dai giudici del merito sarebbero, comunque, in radicale contrasto con quanto riferito dal libanese al dott. Cassarà nella ripetutamente citata relazione, secondo cui i discorsi relativi al progetto di attentato a mezzo armi pesanti e di quello a mezzo di autobomba telecomandata sarebbero stati fatti contestualmente da Rabito, Scarpisi e Michele, lo stesso giorno della presentazione di quest'ultimo al libanese.

18. Da tali "fatti certi" i giudici di appello hanno ritenuto - come si è già visto (supra, 8.2.) - di poter "trarre alcune considerazioni di ordine generale circa la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese" ed hanno concluso assumendo che non sarebbe "contestabile che il 12 luglio 1983 il Rabito ebbe a fare l'annuncio della preparazione dell'attentato".

Quest'ultimo punto, però, aveva già formato oggetto di trattazione da parte dei giudici, nell'esaminare il "fatto certo" costituito dall' "incontro fra i tre in Sicilia nel mese di luglio 1983" (supra, punto n. 15, fol. 39 e s.).

In questa sede i giudici di appello hanno, infatti, affermato che "anche l'accompagnamento a Taormina del 12 luglio 1983 ed il pernottamento clandestino del Rabito all' Holiday Inn devono ritenersi episodi realmente avvenuti per l'imponenza dei riscontri oggettivi che si hanno su tali accadimenti" (fol. 90). Ed al riguardo, continuando,

hanno così, testualmente, motivato: "l'impugnata sentenza (f.147 e segg.), mostrando di darsi carico delle contrastanti versioni del libanese sull'autore o sugli autori della confidenza (Rabito da solo oppure Rabito e Scarpisi oppure ancora Rabito, Scarpisi e Michele), mette in risalto, in proposito, che un primo dato significativo scaturisce dal fatto che nessuna telefonata venne intercettata sull'utenza Rabito il giorno 12 luglio 1983 al contrario di quanto solitamente avveniva. Basti pensare che il giorno successivo (13 luglio) vengono intercettate ben sei telefonate (2 da parte di Ghassan, 2 da parte di Salvatore, 2 da parte di Milito), oltre a quella dello stesso Rabito delle ore 13.54, con la quale comunica alla moglie che sta tornando a casa. Dunque, si dice in sentenza se nessuno comunica con il Rabito il 12 (12) luglio, è questo il segno che quel giorno non era a casa. Ma non è questo il dato essenziale da porre in risalto. A parere della Corte, c'è un dato incontrovertibile che, al di là di tutte le contraddizioni, rilevate nel racconto del libanese, offre un riscontro oggettivo di in dubbio valore alle sue dichiarazioni: la telefonata fatta alle ore 10.44 il 13 luglio 1983 all'Interpol e quella fatta alle ore 11 dello stesso giorno al dott. La Corte del Servizio centrale antidroga per comunicare le notizie di eccezionale importanza sulla preparazione dell'attentato apprese per bocca del Rabito. A

queste telefonate segue, come è noto, l'invito da parte del dott. La Corte al libanese di mettersi in contatto con il dott. De Luca, dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale, la presa di contatto alle ore 20 dello stesso giorno 13 luglio del libanese con quest'ultimo e l'incontro serale tra i due a Taormina. Non è logicamente immaginabile che notizie di cotanto rilievo siano frutto di mera invenzione da parte del libanese, poiché la tragica sequenza dei fatti dimostrerà che l'annuncio dell'attentato non era campato in aria, così come non è sostenibile (secondo l'ipotesi avanzata dai difensori degli imputati) che il libanese abbia potuto apprendere tale notizia da persona diversa dal Rabito. Si dimostrerà più avanti come la tesi del cosiddetto "depistaggio" non abbia fondamento; qui è sufficiente dire che nessun motivo il libanese avrebbe avuto di "inventare" l'accompagnamento del Rabito a Taormina per mettergli in bocca la notizia della preparazione dell'attentato e della propria appartenenza alla cosca dei Graco. E' pacifico che i due erano stati insieme nei giorni precedenti, per cui poca importa dove e quando il Rabito gli abbia comunicato la notizia. Quel che importa è che avevano avuto occasione di stare lungamente assieme, in modo da poter liberamente comunicare. Assodata questa possibilità in astratto l'accertare, poi, se tale comunicazione sia stata fatta o meno è una "quaestio facti"

legata con l'insieme delle emergenze processuali e l'immediatezza del contatto telefonico, prima, con il dott. La Corte, e poi, con il dott. De Luca, seguito dall'incontro con quest'ultimo, offre un elemento di sicura valenza probatoria per ritenere autentica la notizia. Peraltro, ai fini della prospettata tesi del "depistaggio" non può giovare l'inesattezza del racconto del libanese in ordine ai destinatari dei mandati di cattura. Ha detto, invero, il libanese in vari interrogatori che il Rabito, leggendo la sera del 12 luglio 1983 nella stanza dell' Holliday Inn il giornale da poco acquistato apprese dei mandati di cattura contro i fratelli Michele e Salvatore Greco e contro il cugino di costoro Totò Greco, cadendo in equivoco sul nome di quest'ultimo, che non era compreso nell'elenco delle persone colpite dal mandato di cattura. Osserva la Corte che i due maggiori quotidiani dell'isola, riportando il data 12 luglio 1983 la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'uccisione del generale Dalla Chiesa, indicano come destinatari dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, oltre ai due fratelli Michele e Salvatore Greco, anche un terzo Greco, a nome Pino, onde l'equivoco del libanese potrebbe essere sorto da ciò. Peraltro non si può escludere che al dott. Cassarà, che informalmente lo interrogava e forse gli chiedeva se il terzo Greco fosse appunto Totò "l'ingegnere", il libanese abbia potuto rispondere

De Luca

affermativamente, fuorviato dal fatto che di un terzo Greco effettivamente si parlava nella cronaca dei due giornali. In ogni caso, l'equivoco sul punto non varrebbe a provare la pretesa manipolazione della notizia. Non è possibile immaginare un "depistaggio" accompagnato da una così macroscopica inesattezza, consistente, cioè, nel far dire al libanese di aver letto una notizia del tutto inesistente: chi vuole "depistare" sa quel che dice e non commette errori. Queste considerazioni portano a ritenere infondate le censure mosse sul punto all'impugnata sentenza, non valendo le inesattezze e le contraddizioni, riscontrate nel racconto del libanese, a diminuirne la portata, che è solidamente ancorata agli elementi di verifica anzidetti. Ad ulteriore conferma della piena attendibilità delle dichiarazioni del libanese si richiama, se ve ne fosse bisogno, quanto evidenziato in occasione dell'appello del Procuratore generale e della posizione processuale del Bou Chebel Ghassan, in relazione anche alle censure dei difensori degli altri imputati (pag. 168-179)!"

18.1. Su questo punto della motivazione si accentrano le doglianze - ancora una volta per travisamento del fatto, illogicità ^{e contraddittorietà} della motivazione, omissio esame di decisivi elementi di giudizio, prospettati anche con i motivi di appello - dei difensori dei fratelli Greco e del Rabito.

Il difensore di quest'ultimo deduce, in particolare,

L'illogicità della proposizione argomentativa, secondo cui
"se nessuno comunica con il Rabito il 12 luglio, è questo
~~se a differenza di quel che è avvenuto il giorno precedente~~^{seguente}

il segno che quel giorno non era a casa". Il dato sarebbe, ad avviso del ricorrente, "insibile", perché "la circostanza avrebbe potuto aver rilievo se qualche telefonata fosse giunta a casa Rabito e i familiari avessero annunciato all'interlocutore che il Rabito era fuori sede e perché, diversamente, si sarebbe dovuto fare un'analisi di tutte le registrazioni eseguite per accertare se nel corso dei quattro mesi di intercettazioni, tutti i giorni, tranne il 12 luglio ci fossero state telefonate". In sostanza, conclude il ricorrente, il fatto che il 12 luglio non siano state intercettate telefonate "vuol dire semplicemente che nessuno quel giorno telefonò non a Rabito, ma a casa Rabito" (punto 3 del 2° motivo dell'avv. Mammana, foll. 20, 21).

Illogica e contraddittoria sarebbe, poi, ad avviso dello stesso difensore, la motivazione sull'ulteriore passaggio logico posto in evidenza dai giudici, secondo cui nessun motivo avrebbe avuto il libanese di inventare l'accompagnamento di Rabito a Taormina per "mettergli in bocca la notizia dell'attentato in preparazione e la sua appartenenza alla casa dei Graco", essendo pacifico che i due erano stati insieme nei giorni precedenti. Afferma al riguardo testualmente il difensore: "Dimentica la sentenza un dato processuale "cert", e cioè che Ghassan ha dichiarato

24/2

che la specifica confidenza circa l'attentato in preparazione nei confronti dell' Alto commissario De Francesco sarebbe stata occasionale e legata alla lettura da parte di Ghassan della notizia giornalistica del 12 luglio della emissione dei nuovi mandati di cattura; ma dimentica soprattutto la sentenza, e ciò è veramente sorprendente, che la motivazione dell'attentato stessa era legata all'emissione dei mandati di cattura firmati il 10 luglio, messi in esecuzione il successivo giorno 11 e pubblicati sulla stampa il 12 luglio. Quindi la confidenza, con buona pace della sentenza impugnata, non poteva precedere il 13 luglio stesso, né la notizia della ricevuta confidenza il Ghassan l'avrebbe potuta dare in ritardo, pena la sua credibilità. Ma la sentenza non ha risposto ad un ben preciso interrogativo: stante i tempi stretti tra emissione di mandati di cattura, pubblicizzazione di essi e confidenza del Rabito, che è di appena due giorni dopo la firma dei mandati stessi, quando la "cupola" o i Greco o i mandanti avrebbero deciso l'eclatante operazione, che serviva a rilanciare l'immagine della mafia che si "sentiva in merda" per la nuova offensiva dei mandati di cattura? E questa ~~una~~ decisione, grave per i destini dell'organizzazione e presa non prima dell' 11 luglio, fu comunicata al Rabito, a quel gregario che era già fuori della fiducia dei capi, se vero è che il fantomatico Michele già il 17 luglio ordinava a

Ghassan di trascurare nei rapporti il Rabito, in quanto condannato a morte perché chiacchierone ? Le suddette problematiche restano fuori della tematica della sentenza impugnata, che pertanto denuncia i suoi vizi intrinseci di motivazione""(foll. 21-22).

18.2. Questi argomenti sono ripresi, ulteriormente sviluppati ed ampliati nel sesto dei motivi sottoscritti dagli avv. ti Lo Presti e Mirabile, ove - attraverso una premessa e quattro rilievi (foll. 231-279) - si pone in evidenza (riassumendosi in questa sede solo le conclusioni) come risulterebbe più attendibile che il giorno 13 il libanese abbia riferito agli organi di polizia solo quanto ~~ri-~~ ~~ferito~~ pubblicato dai giornali siciliani in ordine alla in crim in az io ne dei Greco per l' om ic id io del gene rale Dalla Chiesa e che, com un que, po sto che i ma nda ti di ca ttu ra fu ro no em es si il gi or no 9 o il 10 lug lio e re si di pu bb li co do mi ni o il gi or no 12, non av re bb e po tu to il Ra bi to ri fe ri re di una pre su nta in te nz io ne dei Greco - della quale non si vede in qual modo sarebbe venuto a conoscenza - prima ancora che tale intenzione fosse maturata nell'animo degli stessi e prima ancora che la "commissione" (che, stando a quel che hanno riferito alcuni "pentiti" acriticamente cre du ti dai giu di ci, av re bb e l' es clu si va co mp et en za a de cre ta re l' es ec u zio ne di ogni de li tt o di par ti co la re gr av i t a e r ile van za) si fosse riunita ed avesse dato il suo "bene-

placito" all'operazione. Queste contraddizioni, ad avviso dei ricorrenti, risulterebbero "per tabulas" dalla stessa motivazione della sentenza di primo grado (recepita in appello), che ha ritenute vere le confidenze del Rabito, secondo cui l'adozione del mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa "aveva agitato un colpo durissimo all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco, i quali, sentendosi in merda, avevano programmato violentissime reazioni" e secondo cui "lo stesso omicidio si era risolto in un errore strategico in quanto aveva determinato le reazioni concretizzate nell'emissione dei mandati di cattura, nonché nei provvedimenti patrimoniali pure adottati dall'autorità giudiziaria" (foll. 240 e ss., in relazione a foll. 142-144 della sentenza di primo grado).

18.3. Questo punto della motivazione forma oggetto di ~~NUMEROSI~~ numerose censure nei motivi di ricorso sottoscritti dall'avv. Mirabile, il quale rileva:

- i) l'omesso esame della deduzione difensiva - prospettata sia nella discussione orale che nei motivi di appello e ribadita nella memoria difensiva presentata in chiusura del giudizio di secondo grado - concernente la contraddizione in cui sarebbe incorso il libanese, il quale, nel corso del colloquio avuto con il dott. La Corte il mattino del 13 luglio, avrebbe asserito di essere in contatto con il Rabito e con il fantomatico "Bruno", mentre nel corso del

colloquio avuto la sera dello stesso giorno con il dott.

De Luca, ferma restando la posizione del Rabito, avrebbe

"sostituito l'inesistente "Bruno" con il malcapitato "Piero" (2° motivo di ricorso, foll. 4 e 5);

- ii) le contraddizioni del libanese in ordine alla fonte delle sue informazioni concernenti il presunto attentato a mezzo di armi pesanti ~~al~~ danno del dott. De Francesco:

- il 13 luglio di mattina al dott. La Corte: Rabito e "Bruno";

- il 13 luglio di sera al dott. De Luca: Rabito e "Piero";

- il 4 agosto al dott. Cassarà: Rabito, "Piero" e "Mihhele";

- il 5 agosto al pubblico ministero: Rabito, "Piero" e "Michele", presente "Maurizio";

- il 5 settembre al dott. Cassarà: Rabito;

- il 9 (9) settembre al pubblico ministero: Rabito e "Piero";

- al dibattimento di primo grado: Rabito (3° motivo, fol.6);

- iii) le contraddizioni del libanese in ordine all'indicazione dei presunti destinatari dell'attentato:

- il dott. De Francesco: il 13 luglio al dott. La Corte a Roma ed al dott. De Luca a Taormina;

- il dott. De Francesco ed il dott. Falcone: il 26 luglio al dott. De Luca;

- il dott. De Francesco ed il dott. Falcone; il 4 agosto al dott. Cassarà;

- il "prefetto De Francesco, il magistrato Falcone, nonché

altri due magistrati ed in genere tutti quelli che lavorano contro la mafia: il 9 settembre al pubblico ministero;

- il dott. De Francesco ed il dott. Falcone: udienza dibattimentale di primo grado dell' 8 marzo 1984;

- il dott. De Francesco, il dott. Falcone ed un altro magistrato: udienza dibattimentale di primo grado del 12 marzo 1984;

- il dott. De Francesco ed il dott. Falcone: udienza dibattimentale di primo grado del 16 aprile 1984 (3° motivo del ricorso, fol. 7);

- iv) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del Libanese: premesso che la posizione processuale del Ghassan è quella di un imputato che nega la sua responsabilità ed accusa altri dei delitti attribuitigli e che lo stesso nulla sa per scienza diretta, ma per riferimento avuto dal Rabito, dallo Scarpisi o dal Pippo (alias Michele) e richiamato l'orientamento espresso da questa Corte, secondo cui "una testimonianza de relato in tanto può costituire fonte probatoria idonea ad essere posta a fondamento di un provvedimento giudiziale personale, in quanto risultata sottoposta ad un rigoroso vaglio critico nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, da verificarsi con l'ausilio di altre circostanze obiettive di controllo",

deduce il ricorrente che nel caso in esame tale principio

sarebbe stato clamorosamente violato, avendo i giudici del merito evitato ogni considerazione sull'attendibilità intrinseca delle profezioni del Ghassan, che avrebbero ritenute attendibili con motivazione apodittica. Viene in questa sede posto in evidenza, tra l'altro, che il contenuto delle dichiarazioni accusatorie - che per la parte concernente i fratelli Greco sarebbero "da relato" in quanto attribuite a Rabito o Scarpisi - non sarebbe mai stato sottoposto a verifica, se non per escludere, con motivazione illogica, che la profezione potrebbe essere frutto di una semplice millanteria e non corrispondere, quindi, ad un effettivo stato di cose sul piano concreto. Osservano, invece, i ricorrenti che le argomentazioni al riguardo della Corte di merito - secondo cui "a prescindere dal fatto che una millanteria del genere sarebbe stata oltremodo pericolosa, ove fosse stata scoperta dagli appartenenti alla cosca, ritenuta la più potente e terribile del palermitano se non della Sicilia, la prova della affiliazione alla cosca anzidetta non trae origine soltanto dalla confidenza anzidetta, ma è legata anche alla comparsa di Michele, che si affianca a Rabito e Scarpisi con il medesimo compito e con il medesimo incarico" - sarebbero da un lato illogiche perché non considererebbero "che ben più pericolose sarebbero state le dichiarazioni di appartenenza alla cosca, se rispondenti a verità" e dall'altro non ter-

scarpisi

rebbero conto: a) che il Rabito e lo Scarpisi hanno sempre decisamente negato le confidenze loro attribuite; b) che nessuno dei verbalizzanti, interrogati specificamente sul punto, ha potuto addurre nemmeno motivi di sospetto di una progressa conoscenza non solo con i fratelli Michele e Salvatore Greco, ma addirittura con nessuno dei Greco di Ciaculli o di Croceverde Giardini; c) che il fantomatico Michele o Pippo non è stato mai identificato e verosimilmente costituisce una ulteriore invenzione, come risulterebbe anche dall'esame critico e comparativo delle telefonate del 26 luglio (5° motivo di ricorso, foll. 8-15).

19. Gli altri motivi di ricorso concernono:

19.1. L'omessa valutazione dell'incostanza, incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del libanese e dei suoi ripetuti mendaci (primo complesso rilievo del motivo dello Scarpisi) con particolare riferimento all' "estrema sorpresa" con cui i funzionari di polizia hanno dovuto ammettere di aver scoperto, il 21 luglio, che il Jean Pierre che telefona al Rabito, altri non è se non il libanese (punto 6, ultima parte, del 2° motivo dell'avv. Mammara) ed alla insistenza del fantomatico Michele o Pippo (5° motivo dell'avv. Mirabile, sviluppato nel 3° motivo aggiunto; 7° motivo, articolato in tre rilievi, degli avv. Lo Presti e Mirabile);

19.2. L'omesso esame dei motivi di appello concernenti la

personalità del Rabito, l'insussistenza dei suoi pretesi rapporti con i Coppola, l'arbitrarietà del riferimento all'attività del cognato Sanchez ed ai sospetti sulla sua attività lecita; la mancanza di qualsiasi elemento di sospetto di una progressa conoscenza sua o dello Scarpisi con i fratelli Michele e Salvatore Greco o, comunque, con alcuno dei Greco di Giaculli o di Creceverde Giardini (punto 7 del 2° motivo dell'avv. Mammana; 5° motivo dell'avv. Mirabile);

19.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità di Rabito e Scarpisi per l'associazione per delinquere, sotto il profilo che mancherebbe del tutto la prova di un qualsiasi loro coinvolgimento in fatti di droga (2° rilievo del motivo dello Scarpisi e lett. c. del punto 7 del 2° motivo dell'avv. Mammana);

19.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di concorso nella strage da parte di Rabito e Scarpisi, sotto il profilo che mancherebbe del tutto la prova che i due abbiano acquistato armi o si siano comunque interessati o intromessi nell'acquisto di armi. Le affermazioni del libanese che i due avrebbero acquistato due fucili lancia-granate da Leonardo La Grassa, sarebbero smentite dalle stesse successive e contraddittorie ~~affar~~ dichiarazioni del libanese; acquisto da un arabo,

Mirabile

da persona sconosciuta, da persone di origine siciliana, etc. (motivo del Rabito del 25 ottobre 1985; punto 8 del 2° motivo dell'avv. "ammiana");

19.5. Erronea applicazione delle disposizioni di legge concernenti il concorso di persone nel reato per effetto della quale è stata affermata la responsabilità penale di Rabito e Scarpisi in ordine al delitto di strage, pur essendo stata esclusa ogni loro partecipazione anche alla mera fase preparatoria di quel fatto (3° rilievo del ricorso dello Scarpisi);

19.6. Erronea identificazione dei ricorrenti fratelli Greco - appartenenti "ai Greco di Croceverde Giardini" - con i "Greco di Ciaculli", con i quali gli stessi non hanno nulla in comune e sono stati in passato addirittura in contrasto, a fermata sulla base di un "clamoroso" travisamento delle risultanze processuali e di omesso esame delle deduzioni difensive, prospettate anche con i motivi di appello. Affermano, infatti, i ricorrenti che in nessuno degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, compaiano, tra le persone ritenute mafiose, i fratelli Michele e Salvatore Greco, i quali pure all'epoca dell'approvazione (31 maggio 1972) della Relazione finale dell'attività della Commissione (istituita con legge 20 dicembre 1962) avevano rispettivamente 48 e 45 anni. Inoltre nella "scheda anagrafica delle

famiglie Greco⁴ (costituente un allegato alla relazione), sono indicate separatamente la famiglia di Crociverde Giar dini - della quale all'epoca era capo-famiglia Giuseppe Greco fu Salvatore e di cui fanno parte gli attuali ricorrenti - e "quelle di Ciaculli", ossia le due famiglie delle quali all'epoca erano capi rispettivamente Giuseppe Greco fu Salvatore e Pietro Greco fu Salvatore. Sostengono i ricorrenti che la Commissione parlamentare si sarebbe a lungo occupata di queste ultime due famiglie - che con l'114 tra non hanno alcuna relazione di parentela - giungendo alla conclusione della loro appartenenza alla mafia palermitana ed individuando tra i componenti di una delle due famiglie quel Salvatore Greco, detto "Totò l'ingegnere", imputato ed assolto nel presente procedimento. Tutti gli atti della Commissione, esibiti dalla difesa, sarebbero stati ignorati dalla Corte di merito, la quale avrebbe, altresì omesso di valutare la sentenza, pure prodotta dalla difesa, emessa dalla Corte di appello di Palermo a carico (relativa al periodo dicembre 1968-luglio 1971) del "114" denunciati per associazione per delinquere proprio dall'allora colonnello dell'Arma dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, tra i quali non erano ricompresi gli attuali ricorrenti, ma ancora una volta Totò l'ingegnere, i suoi fratelli Paolo e Nicolò e Salvatore Greco detto "ciaschiteddu" (7° motivo sottoscritto dall'avv. Mirabile, foll. 17-20);

19.7. Per ~~Violazione~~ ^VViolazione di legge e difetto di motivazione sul punto concernente la ritenuta causale della strage, arbitrariamente basata su procedimenti giudiziari ancora in corso, dai quali è stata persino tratta la prova della loro attuale posizione di capi della mafia palermitana (ottavo motivo sottoscritto dall'avv. Mirabile (foll. 20-22)).

19.8. Per ~~violazione di legge e di~~ ^Comesso esame delle deduzioni difensive concernenti la "pista alternativa", indicata dal dott. Aldo Rizzo - componente l'attuale Commissione "antinafia" del Parlamento - sulla base delle confidenze e preoccupazioni esternategli dal dott. Chincici, in ordine all'esistenza di un apparato di potere ad alto livello, formato da persone insospettate ed insospettabili, da cui temeva di essere assassinato. Tale "pista" - che i giudici del merito hanno ritenuto rapportare "per velate allusioni" ai cugini Nino ed Ignazio Salvo - si porrebbe in "radicale ed incolmabile contrasto" con la ricostruzione adottata dai giudici del merito, i quali avrebbero privilegiato il convincimento degli altri magistrati palermitani, in contrasto con quella che viene definita "la voce postuma della vittima", portata nel processo dal dott. Rizzo (9° motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Mirabile);

19.9. Per ~~C~~ ^Comesso esame delle deduzioni difensive con-

cernenti l'altra "pista alternativa", indicata come "pista americana", secondo la quale il mafioso nord-americano Paolo La Porta avrebbe riferito ad agenti infiltrati della D.E.A. Frank Panessa e William Kean, che l'organizzazione di sua appartenenza aveva ucciso un magistrato italiano, il quale nel corso della sua attività, si era pericolosamente avvicinato alla rete di distribuzione della droga. Ad avviso dei ricorrenti i giudici del merito avrebbero immotivatamente rigettato le loro richieste di ulteriori accertamenti istruttori - da esperirsi eventualmente mediante rogatoria, come richiesto con le memorie illustrative del 16 e 19 aprile 1985 - necessari per dare riscontro alla pista, che trovava conferma nelle stesse dichiarazioni rese dal dott. Chinnici al Consiglio superiore della magistratura, ed allegate agli atti (10 motivo avv. Mirabile).

19.10 Per ^Vviolazione di legge sul punto concernente la ritenuta circostanza aggravante del numero delle persone (art. 112 cdd.pen.) in ordine al delitto di strage, della quale sono state chiamate a rispondere solo quattro persone, nonché sul punto concernente il diniego, al Rabinato, della circostanza attenuante della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dell'attentato (art. 114 cod.pen.), apoditticamente esclusa, senza alcun riferimento al riconosciuto minimo apporto causativo (3° e 4° motivo sottoscritti dall'avv. Mammana).

2. fine

- Motivi della decisione -

1. Va preliminarmente posto in evidenza, sfrondando "il troppo ed il vano", che l'elemento essenziale dal giudice di appello posto, nel processo di libera formazione del suo convincimento, a fondamento della decisione, è costituito dalla "valutazione di attendibilità" (cfr. foll. 77 e 122 sent.) delle dichiarazioni accusatorie, dal Ghassan rese "ante" e "post delictum", nei confronti degli attuali ricorrenti.

Quale argomento "ad adiuvandum" - ma in ordine esclusivamente alla sussistenza di una "organizzazione verticistica dei gruppi mafiosi", ed all'inserimento ai vertici di essa, all'epoca della strage, dei fratelli Michele e Salvatore Greco - sono state "utilizzate" (fol. 148 sent.) le dichiarazioni, rese in altri procedimenti da Tommaso Buscetta, Vincenzo Sinagra e Salvatore Contorno, ed acquisite al processo ai sensi dell'art. 144-bis cod.proc.pen.

2. Su quest'ultimo argomento si accentrano, come si è visto, i motivi di ricorso di carattere processuale dei ricorrenti, i quali deducono la nullità, per violazione dei fondamentali principi dell'oralità e del contraddittorio, sia della sentenza che delle ordinanze impugnate, e giungono a prospettare la non manifesta infondatezza - in relazione all'art. 24 della Costituzione - della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 144-bis cod.proc. pen.

nell'ipotesi in cui la disposizione in esso contenuta dovesse essere interpretata nel senso ritenuto dai giudici di appello, secondo cui rientrerebbe ^{te} "nella facoltà discrezionale del giudice il potere di disporre, anziché la lettura delle dichiarazioni rese, la citazione degli interessati per essere liberamente interrogati ai sensi dell'art. 348^{bis} cod.proc.pen., ed il mancato uso di tale facoltà non incontra alcun divieto o limitazione, non esistendo alcuna norma che imponga il riascolto delle dichiarazioni rese nei cosiddetti procedimenti esterni, attraverso la viva voce degli interessati".

2.1. Osserva questa Corte che si impone l'annullamento - per difetto di motivazione susseguente a violazione di legge - della sentenza impugnata nella parte in cui la penale responsabilità dei ricorrenti risulta fondata sulla "utilizzazione" delle dichiarazioni predette, le quali, per quel che attiene all'interrogatorio, risultano virtualmente acquisite al procedimento, e delle quali virtualmente è stata data lettura al dibattimento.

A ben vedere, infatti, ciò che viene in discussione nel caso in esame, non è la disposizione dell'art. 144-bis ^{cod. proc. pen.} - la quale innovando rispetto al precedente sistema normativo (art. 466, 2° comma, cod.proc.pen.), consente nei casi ivi previsti l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con

sentenza irrevocabile (cfr. Cass., sez. I, 25 marzo 1982, mass.uff. 154.994) - né la problematica inerente al regime ~~al regime~~ di inserimento nel processo in corso del singolo, diversi atti provenienti dal procedimento separato (sulla cfr., Trib. Torino, 2 novembre 1982, Giudice, in Foro it., 1983, II, c. 85), ma esclusivamente, tenuto conto dei limiti in cui la questione è stata prospettata, il corretto esercizio del potere che il giudice del merito si è arrogato.

In tale prospettiva appare evidente come il predetto giudice sia caduto nell'errore di ritenere che l'inesistenza di un obbligo equivalga a sua assoluta libertà, laddove invece è del tutto chiaro che, ove un potere discrezionale è attribuito al giudice, il suo esercizio è legato ai criteri predeterminati dalla legge e la relativa motivazione deve risultare rigidamente vincolata a tali criteri, perché solo così operando il giudice dimostra di aver fatto buon uso del potere discrezionale di cui gode in materia, mentre nel caso contrario, la motivazione risulta - come appunto nel caso di specie - a carattere libero, con susseguente impossibilità di verifica dell'uso corretto di tale potere (cfr. Cass., sez. I, 27 ottobre 1984, Scopelliti, mass;uff. 167.044).

E non è senza significato che proprio con riferimento alla ammissibilità della lettura in dibattimento di pregres

si, ma irripetibili, atti istruttori, cui le parti non possono opporsi, la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 154 del 1974 - nel dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 462 n. 3 cod.proc.pen., nella parte in cui consente la lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in istruttoria, qualora risulta che il teste sia morto, assente dalla Repubblica, irreperibile o divenuto inabile a deporre - abbia chiarito che nelle ipotesi predette il ricorso alla lettura appartiene ai poteri del giudice, onde pervenire a quell'accertamento della verità, che rientra nel quadro finalistico del procedimento penale (artt. 299 e 457 cod.proc.pen.), sottolineando che la libertà di valutazione al riguardo da parte del giudice deve essere intesa non come arbitrio, ma come motivato convincimento sulla attendibilità dei risultati e sulla formazione del mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali non è negato in dibattimento l'esercizio della difesa in funzione della particolare tipologia dell'atto scritto.

Ora, nel caso in esame, la verifica motivatamente richiesta dalla parte in relazione ad accertamenti specificamente enunciati, se pur non imposta dalla norma "de qua" (e di quella di cui al 2° comma dell'art. 465 cod. proc.pen., che concerne il regime dell'inserimento nel

processo, per il tramite della lettura, degli interrogatori, di origine endoprocedurale o provenienti dai procedimenti separati, d'imputati dello stesso reato o di reato connesso), non era certamente dalla stessa impedita, sì che il giudice del merito, proprio per le ragioni indicate dalla Corte costituzionale (e che si sostanziano nel richiamare il giudice all'osservanza del suo dovere di accertare la verità e di non limitarsi a provare il fondamento dell'accusa), avrebbe dovuto esaminare la richiesta stessa ed, ove - nell'esercizio del suo potere discrezionale, correttamente inteso - avesse ritenuto di doverla rigettare, avrebbe dovuto, con specifico riferimento al suo contenuto ed alle ragioni che la sostenevano, indicare i motivi della sua decisione. Solo così operando il giudice, con l'esame obiettivo ed imparziale che è nella natura del suo ufficio, poteva cogliere e regolare le esigenze del caso concreto, e dimostrare, con il corretto esercizio del suo potere discrezionale, l'assolvimento fedele e non arbitrario del suo compito.

La motivazione a carattere libero dal giudice del merito adottata impone, quindi, in sostanziale accoglimento dei motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti, l'annullamento, come sopra specificato, della sentenza impugnata. Tale statuizione non si estende, per quanto detto, alle ordinanze, ed assorbe la questione di costituzionalità,

la quale in sostanza non è diretta contro la norma esaminata e la sua corretta interpretazione. Segue possibile 1 a feb. 116 *del*

Prima di concludere l'esame di questo punto, la Corte non può esimersi dal rilevare che il convincimento al riguardo espresso dal giudice del merito con la sua motivazione, dimostra la perdurante sussistenza di una concezione - da tempo rifiutata in sede di legittimità - meramente formale e non già sostanziale del procedimento. Questa Corte ha già infatti ripetutamente chiarito, e questo insegnamento va doverosamente ribadito, che nel nostro sistema - riguardato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale e degli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali concretamente vivono in virtù della loro interpretazione da parte, rispettivamente, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo - sussiste un diritto dell'imputato alla utilizzazione ed alla valutazione delle prove. Sussiste, cioè, un diritto, da parte dell'imputato, di "difendersi provando": un diritto che si estrinseca attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze nel corso dell'istruzione (ex art. 145 cod. proc. pen.) e di chiedere l'ammissione della prova e, comunque, di sollecitare i poteri del giudice tesi all'accertamento della verità, sia nella istruzione che nel giudizio di primo o secondo grado (ex artt. 299; 420, primo comma; 457, 469 e 520 cod.

del

, proc.pen.) e che è tutelato, all'interno stesso del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione. All'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze, fa infatti riscontro un potere di impugnazione, che sia pur limitato dai principi che lo regolano, è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità (e non già solo a provare il ~~ex~~ contenuto dell'accusa), l'esistenza di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere (Cass., sez. I, 27 ottobre 1984, Venditti, mass.uff. 168.406; Cass., sez. I, 22 aprile 1985, Arslan, in motiv., etc), ulteriormente sottolineandosi che tale diritto, in sede di giudizio di legittimità, può esser fatto valere sotto il profilo, secondo i casi, dell'omesso esame di punti decisivi per la ricostruzione o la valutazione dei fatti (Cass., sez. I, 22 ottobre 1984, Alessandro, mass.uff. 168.095; Cass., sez. I, 18 maggio 1984, Adinolfi, mass.uff. 166.218) ovvero della mancanza o della contraddittorietà della motivazione (Cass., sez. I, 16 novembre 1964, Polizzotto, mass.uff. 168.975; Cass., sez. I, 10 febbraio 1984, Carnevale, mass.uff. 166;199).

2.2. Per completezza di esposizione ed ai fini, anche, di un eventuale utile orientamento in sede di ~~giudizio~~ di giudizio di rinvio, va posto in evidenza - anticipando, co

munque, concetti necessari per l'esame degli ulteriori motivi di ricorso - che, sul punto già esaminato, il difetto di motivazione della sentenza impugnata concerne non solo il momento di ammissibilità della richiesta di riscontro del mezzo probatorio acquisito (la cd. richiesta di "controprova"), ma anche quello valutativo delle dichiarazioni predette. Queste ultime, infatti, sono state "sic et simpliciter" "utilizzate" - come è testualmente detto in motivazione e come si evince dal complesso della motivazione - come se già fossero delle prove, ossia delle proposizioni valutative, tratte da elementi acquisiti al processo, che il giudice poteva, nel processo di formazione del suo convincimento, porre a base del discorso conclusivo sul fatto che si intendeva provare, mentre si trattava di dati che costituivano solo il punto di partenza del discorso giustificativo e che, comunque, da soli non determinavano alcuna "premessa" rilevante ai fini della decisione sul fatto che si intendeva provare.

Si trattava, infatti, di dichiarazioni accusatorie rese da coimputati ed integranti la nozione di "chiamate di correo" in senso proprio, dato che sembrerebbe certo che nell'accusa ^{re} di fratelli Greco gli imputati predetti abbiano ammesso la loro responsabilità penale in ordine ai delitti di associazione loro contestati.

Ora questa Corte ha ripetutamente chiarito che la chia

Spinali

mata di correo - che di per sé non è che un mero indizio e che deve essere valutata con estrema prudenza dal giudice, specie per quel che attiene alla personalità del suo autore ed alle cause che l'hanno determinata - ancorché ritrattata, può assumere valore di prova quando l'attendibilità sul suo contenuto intrinseco trovi conforto e riscontro in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, con lo stesso logicamente ricollegandosi, ne avvalorino e confermino la veridicità (Cass., sez. I, 24 novembre 1984, Bari Vavalle, mass.ugg. 168.981; conf. Cass., sez. I, 6 marzo 1984, Rianna, mass.uff. 165.384; etc.).

Con tale definizione la Corte ha chiarito non solo il valore formale della "chiamata di correo", ma anche la sua ridotta forza sostanziale, sottolineando come la stessa non sia da sola sufficiente a determinare il contenuto della decisione, mentre nel caso in esame non solo non è stata valutata l'efficacia della "chiamata di correo" in sé considerata, ma non è stato neanche chiarito in base a quali elementi ad essa esterni (fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo) potesse alla predetta "circostanza indiziante" attribuirsi valore di "prova" del fatto che si intendeva dimostrare.

2.2.1. Sembra a questo punto necessario sgombrare il campo da alcune ambiguità, cui può dar luogo il doppio a-

uso nella pratica sia del termine "prova" che della parola "indizio".

Con il primo termine si designa, infatti, sia lo strumento che il giudice usa ai fini istruttori (i cd. "mezzi di prova") che la conoscenza del fatto da provare che gliene sia venuta (la cd. "prova" in senso proprio o sostanziale). Con il secondo termine si designa, poi, sia il fatto noto da cui si parte per argomentare l'esistenza di altro fatto ignoto (ed in tale accezione l'indizio è un "genus" che può ricollegarsi a qualsiasi mezzo di prova), che il livello di conoscenza scaturente dalla sola valutazione del fatto noto (cd. "circostanza indiziante"). La forza indiziante del dato di partenza è, però, insufficiente - a differenza di quel che avviene per la prova in senso tecnico - per ritenere provato il fatto ignoto, se la prima proposizione argomentativa non sia legata con altro esterno dato probatorio, in modo che attraverso un procedimento logico possa scaturire un'idea compiuta del fatto da provare.

Quando, in senso sostanziale, l' "indizio" viene contrapposto alla "prova", si sottolinea come il primo, a differenza della seconda, costituisca un argomento che fornisce solo una semplice probabilità della sussistenza del fatto da provare e che, pertanto, è da solo insufficiente a determinare il contenuto della decisione finale. Ed in tale senso la distinzione è utilizzata dal legislatore, che

correla la decisione di condanna alla sussistenza di "sufficienti prove" (ex art 483 in relazione al 3° comma dell'art. 479 cod.proc.pen.), prevede il proscioglimento per "insufficienza di prove" per condannare (art. 479 cod.proc.pen.) o per rinviare a giudizio (art. 378 cod.proc.pen.), consente il rinvio a giudizio in presenza di "prove" a tal fine sufficienti (art. 374 cod.proc.pen), mentre richiede, quale condizione generale per la emissione di mandati o ordini, la sussistenza di "sufficienti indizi" di colpevolezza, con ciò circoscrivendo la autonoma rilevanza di questi ultimi alla sola "fase investigativa", come ha di recente chiarito questa Corte (Cass., sez. I, 11 luglio 1985, Gentili, mass.uff. 170.568).

Con questo ordine di idee non si mette in discussione il principio secondo cui il giudice del merito, nel libero processo di formazione del proprio convincimento, può fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato su qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, essendosi solo chiarito che tale elemento - o meglio, la proposizione argomentativa che su di esso si fonda - deve essere idoneo, come è ovvio, a fornire una conoscenza obiettiva del fatto da provare, deve, cioè, assurgere a livello di "prova". Che, poi, questa "prova" possa essere raggiunta per "via indiziaria" - ossia attraverso un procedimento logico, che avvalendosi dal materiale offerto

dagli indizi (ossia da elementi ~~veriti~~ di fatto, certi quanto alla loro esistenza e rilevanza, ma singolarmente non risolutivi quanto alla loro indicazione) dia un'idea compiuta circa il fatto da provare (Cass., sez. I, 19 ottobre 1982, Conti, mass.uff. 158.278, 158.279) - è argomento che conforta quanto sinora esposto ed è solo significativo dell'obbligo che incombe sul giudice di raccordare, con analitica motivazione, la proposizione argomentativa scaturente dall'indizio a tutti gli altri elementi probatori emersi nel processo.

Ciò, anzi, riporta ad unità l'attività del giudice, la quale nel suo momento conclusivo si presenta nella forma di un'argomentazione probatoria, che normalmente risulta fondata su di una serie, variamente disposta, di proposizioni argomentative, ciascuna delle quali ancorata ad una premessa.

2.2.2. E' ben vero che il contenuto della "chiamata di correo" non è necessariamente di natura indiziaria, potendo la proposizione argomentativa che su di essa si fonda essere idonea a fornire la piena conoscenza del fatto da provare. Questo rilievo, però, non esclude che il regime giuridico concernente la sua utilizzazione sia stato dalla legge assimilato a quello previsto per altri elementi acquisiti al processo, esclusivamente sui quali non può fondarsi una affermazione di responsabilità penale, e che descritti

vaente vengono indicati con la parola "indizio", in conformità, peraltro, all'uso comune ed all'etimo del termine (dal latino "dico", "indico", "index", "indicium", come risulta anche dal passo oraziano "indiciis monstrare recentibus abdita rerum"; mentre l'accezione ~~giuridica~~ ^{giuridica} corrisponde piuttosto ai termini latini "argumentum" o "signum").

Ed è proprio l'esame della struttura della "chiamata di correo", riguardata con riferimento alla sua fonte formale e del sistema dell'eventuale suo inserimento in sede dibattimentale per il tramite del meccanismo delle "letture", che conferma quanto sinora assunta ed al contempo dimostra l'innegabile validità dell'insegnamento giurisprudenziale sopra indicato.

In sede processuale, infatti, la fonte della "chiamata di correo" si colloca esclusivamente nell'atto formale costituito dall'interrogatorio di una persona, che risulta imputata dello stesso reato o del reato connesso addebitato alla persona, che viene accusata anche dal chiamante in correità.

Esaminando il problema dal punto di vista strutturale, quattro sono le situazioni che possono delinearsi, a ben vedere, in tale interrogatorio: l'imputato può, infatti, discolpare se stesso ed accusare altri; discolpare se stesso ed altri; accusare se stesso ed altri; accusare se stesso ed incolpare altri. La "chiamata di correo" in senso

classico è solo quella che si sostanzia anche in una "confessione" - ed in relazione esclusivamente ad essa si era formata l'elaborazione giurisprudenziale più antica - ma il concetto risulta oggi indiscriminatamente esteso anche all'ipotesi in cui l'imputato discolpa se stesso ed accusa gli altri, nell'uno e nell'altro caso postulandosi la formulazione di un'accusa.

Quello che interessa, comunque, in questa sede posse in evidente è che nella parte in cui tutte le dichiarazioni predette concernono il terzo, sia per accusarlo che per scagionarlo, esse assumono sostanzialmente il contenuto di una "testimonianza", costituendo, a ben vedere, la rappresentazione di fatti resa al giudice "in terza persona".

La legge, però, vieta, come è ben noto, e nell'istruttoria e al dibattimento, che l'imputato, quando accusa o discolpa, possa assumere la veste del testimone (artt/ 348, 2° comma, 450 cod.proc.pen.). E tale divieto formale - che è rafforzato dalla sanzione di nullità dell'atto irrualmente assunto - dimostra non solo l'intenzione del legislatore di tenere ben distinti i regimi formali concernenti la formazione dei due mezzi istruttori, ma soprattutto la sua volontà di non inquinare quel tipico mezzo istruttorio, che è costituito dalla testimonianza.

L'una e l'altra considerazione sono avvalorate dal diverso regime delle letture dibattimentali, previsto per i

29/10/68

due diversi mezzi istruttori. Se il testimone, infatti, non sia comparso, sull'opposizione delle parti la lettura è vietata ed il giudice non può assumere il contenuto dell'atto a base della formazione del suo convincimento (ex art. 462 n. 1 cod.proc.pen.); mentre se la stessa situazione si verifica nei confronti dell'imputato, non solo il giudice può dar sempre lettura dell'atto, ma può porre il suo contenuto a fondamento del suo convincimento (ex art. 465, 2° comma).

Solo per inciso va posto in evidenza che questo regime non risulta modificato dalla legge n. 534 del 1977, che, per la parte che in questa sede interessa, ha inserito nel nostro codice di rito gli artt. 144-bis, 348-bis e 450-bis cod.proc.pen. Con queste due ultime disposizioni infatti è stato solo predisposto lo strumento - ora definito interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi - per introdurre nei procedimenti separati quell'interrogatorio del coimputato, che è caratteristica del procedimento cumulativo; mentre con l'altra disposizione, incongruamente dislocata tra le "disposizioni generali" sugli atti, è stato rimosso senza alcun danno - come è stato incisivamente osservato in dottrina - il requisito dell'essere già concluso il processo dei cui atti può esser data lettura (art. 466, 2° comma, cod.proc.pen.). Queste disposizioni (e, in particolare, l'art. ^{cod. proc. pen.} 144-bis) non incidono, nell'ipotesi in

cui il testimone o ^{il} coimputato non sia comparso al dibattimento, sul sistema delle letture, che è pur sempre regolato dall'art. 462 cod.proc.pen. per le dichiarazioni rese in istruttoria (o in altra sede, nello stesso o in altro procedimento separato) dal primo, e dal 2° comma dell'art. 465 dal secondo, così come in precedenza non incideva il 2° comma dell'art. 466 cod.proc.pen. (dato che sarebbe contraddittorio - come è stato giustamente osservato in dottrina - introdurre prove costituite in sede diversa, che sarebbero inammissibili se fossero state formate in una fase anteriore del medesimo processo).

Orbene la diversità del regime formale concernente sia la formazione dei due mezzi istruttori che il sistema del loro inserimento al dibattimento per il tramite delle letture, si risolve in un diverso grado di tutela normativa del principio dell'oralità al dibattimento, dato che nella testimonianza la parte può opporsi alla lettura e la tutela è, quindi, effettiva; mentre nell'interrogatorio la parte non può ad essa opporsi e la tutela è, quindi, solo apparente. Questa discriminazione non è però irrazionale proprio perché il regime della lettura dell'interrogatorio ~~che ammette la prova documentale ed assiale in base~~ è dalla legge assimilato a quello di tutta un'altra serie di atti (ex art. 466, 1° comma, cod.proc.pen.) - che la dottrina più antica riteneva costituissero "fonti di prova" (e tra le quali ricomprendeva anche l'interrogatorio e

de Bk
2/2

2/2

la confessione) e quella più recente rapporta alla "notitia criminis" - che sono necessari al giudice per l'accer-
tamento della verità, ma non sono sufficienti per fondare
solo su di essi un giudizio di responsabilità penale.

Solo per tal modo, infatti, può ritenersi giustifica-
ta la previsione normativa, che in ordine a dichiarazioni
integranti sostanzialmente il contenuto della testimonian-
za, ammette, con il meccanismo della lettura incondiziona-
ta, l'indiscriminato recupero - proprio del metodo inquisi-
torio, che ispira la fase dell'istruzione - delle risultan-
ze documentali, e la loro prevalenza su quel criterio di
oralità - tipico del metodo accusatorio e che ispira il
dibattimento - che è finalizzato a contemperare il primo,
proprio per realizzare quel precario equilibrio tra scrit-
tura ed oralità, che costituisce la caratteristica essen-
ziale di tutte quelle procedure che, come la nostra, sono
per definizione "miste".

D'altra parte la stessa previsione legislativa con-
cernente il divieto dell'assunzione di tali dichiarazioni
sotto la forma della testimonianza^y lascia capire quanto
rigore e quale cautela la legge prescrive al giudice nel
valutare tali dichiarazioni, che proprio perché obbligato-
riamente assunte sotto la forma dell'interrogatorio, non
possono avere una efficacia probatoria superiore a quella
che normalmente vien ~~normalmente~~ riconosciuta alle dichia-

razioni con cui l'imputato ammette la propria responsabilità o discolpi altri ("confessione" o dichiarazioni liberatorie, per le quali si richiedono "elementi di riscontro - positivi o negativi - sia intrinseci che estrinseci", cfr; Cass., sez. I, 9 giugno 1981, Cerentino; ammettendosi, per pacifica giurisprudenza, la scindibilità delle dichiarazioni; significativamente affermandosi che "le dichiarazioni dell'imputato, non suffragate da altra risultanza di causa, anche se ispirate a fine difensivo, ben possono essere considerate sullo stesso piano di valutazione della denuncia di polizia: Cass., sez. I, 12 gennaio 1968, Delle Piane, mass. uff. 107.407).

Pertanto, se pur anche oggi non può più accettarsi l'opinione dei grandi trattatisti classici della prova, che re- legavano la "chiamata di correo" (e, per di più, solo quella intesa in senso proprio con la quale l'imputato ammette (al contempo) va la propria responsabilità) tra i "vagli indizi", ritiene meditatamente questa Corte di dover ribadire il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, come vi è visto, la "chiamata di correo" per assurgere a rango di "prova" deve essere suffragata da riscontri oggettivi ad essa estrin- sici; deve, cioè, essere, come ⁹ sul dirsi nella pratica forense, "vestita".

3. L'annullamento della sentenza impugnata nella parte sinora esaminata, non comporta, però, conseguenze dirette

sulla decisione nel suo complesso, dato che, come si è già detto, il discorso argomentativo tratto dalle dichiarazioni dei coimputati, serve al giudice di appello solo per rafforzare - e su di un singolo punto - il proprio convincimento, che risulta essenzialmente fondato sulle dichiarazioni accusatorie del Ghassan.

4. La circostanza che parte di queste dichiarazioni - e precisamente quelle concernenti il nucleo essenziale originario dell'accusa - siano state rese "prima che l'evento si verificasse", non significa, come ha ritenuto il giudice di appello, che le stesse debbano ritenersi sottratte al regime valutativo particolarmente rigoroso della "chiamata di correo", risultando, anzi, la valutazione più complessa, proprio per l'origine delle dichiarazioni stesse. Esse costituiscono, infatti, quelle dichiarazioni accusatorie rese prima del processo, che la pratica giudiziaria conosce di frequente sotto forma di "confessioni" "chiamate di correo" "testimonianze" stragiudiziali, contenute in fonti del tipo "confidenze ^{carcerarie} giudiziarie", "ascolto da parte di agenti di polizia di conversazioni tra persone presenti", "sommari interrogatori" resi fuor dell'ipotesi dell'arresto o del fermo legittimamente operati e simili (sui quali, cfr. Cass., sez. I, 28 febbraio 1979, Martinet, mass.uff. 143.806; Cass., sez. I, 17 giugno 1955, Trombino, in Mass.pen 1956, p. 55). L'ulteriore problema

che in questi casi si pone concerne le modalità di acquisizione di tale "fatto" al processo e la connessa tematica della "certezza" della dichiarazione.

Tralasciando per ora questo problema, che pur assume una notevole importanza nel caso in esame, va posto in evidenza che l'obbligo di una rigorosa valutazione, intrinseca ed estrinseca, delle originarie dichiarazioni del libanese derivava proprio dalla loro natura estremamente sospetta di dichiarazioni extraprocessuali di un confidente di polizia.

La figura del "confidente" - definito da autorevole dottrina "essere abietto ma indispensabile" e previsto da disposizioni di legge che ne regolano il compenso (D.L. n. 1602 del 1923 e succ.mod.) - è, infatti, di per sé extraprocessuale, fino al punto che il codice vigente, sulla scia di quello del 1913, consente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di non rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie ed interdice al giudice - a pena di nullità - di ricevere da tali ufficiali ed agenti le notizie avute da persone i cui nomi essi ritengono di non dover manifestare (artt. 349, 450 cod.proc.pen).

Nei rari casi in cui si è interessata del problema, questa Corte ha ritenuto che "dalle indicazioni dei confidenti della polizia, che sono servite al pubblico ufficiale come occasione ed orientamento per le indagini, bisogna

distinguere i risultati di queste, sui quali ben può costituire prova quanto il pubblico ufficiale ha accertato. Non vi è, quindi, violazione dell'art. 349 cod.proc.pen. quando il giudice di merito si vale delle informazioni dei confidenti di polizia non per trarne la prova dei fatti, ma solo per meglio lumeggiare sul piano storico il significato dei fatti stessi, ricollegando l'attività di polizia svolta per la scoperta e l'accertamento di essi a quelli che ne furono prodromici elementi" (Cass., sez. II, 17 dicembre 1962, Chivaro, in Cass.pen., 1963, p. 929, m.1701), con ciò sostanzialmente condividendo il chiaro e concorde orientamento della dottrina, secondo cui le notizie ricevute dai confidenti, come tali, non hanno valore probatorio ed anzi non possono avere ingresso nel processo penale se non nell'ambito degli atti di polizia giudiziaria, dalla quale possono essere utilizzate solo come mezzo per compiere ulteriori investigazioni e così raccogliere ulteriori prove, le quali sole, in definitive, possono considerarsi processualmente efficienti. ^{a le fin} / Ciò non toglie, ovviamente, che se il pubblico ufficiale non intende avvalersi della facoltà concessagli dalla legge, il giudice ben può escutere come testimone il confidente (così come può escutere il pubblico ufficiale e la testimonianza di costui sarà "de relato" per quel che concerne la notizia ricevuta e diretta per quel che riguarda la sua attività investigativa).

Ora, nel caso in esame, la verità processuale indica che la polizia non solo ha rivelato il nome del confidente, ma è giunto a denunciarlo, allegando quali elementi a sostegno della denuncia e del comportamento definito ambiguo, le registrazioni ed intercettazioni telefoniche effettuate.

Questi elementi, una volta acquisiti agli atti processuali dovevano essere valutati - per quel che concerne il contenuto delle dichiarazioni del Ghassan - nella loro valenza obiettiva costituita dalla circostanza che proveniva no da un confidente di polizia colpito da due mandati di cattura (del giudice istruttore del tribunale di Milano in data 5 gennaio 1983 e del giudice istruttore di Trieste in data 8 aprile 1983: cfr. fol. 106 sent. primo grado) e che cercava di barattare le notizie di cui asseriva di essere in possesso con la revoca dei provvedimenti restrittivi della libertà (la circostanza può ritenersi pacificamente acquisita agli atti: cfr. foll. 73-74 sentenza di appello, per quel che concerne i contatti e le richieste del dott. De Luca, ai Procuratori generali di Palermo e Milano in data 19 luglio 1983). Tali dichiarazioni potevano essere integrate - e per quel che concerne la loro certezza quali fatti storici e per quel che riguarda il loro contenuto - dalle testimonianze (secondo i casi "de relato" o dirette) dei funzionari di polizia che erano venuti via via in contatto con il libanese e da cui avevano ricevuto informazioni e no

De Luca

1882
tizie, ma dovevano, per la loro natura intrinsecamente sospetta, ^{essere riguardate} con lo stesso rigoroso metro indicato da questa Corte per la "chiamata di correo", come con lo stesso metro dovevano, ovviamente, essere valutate le dichiarazioni rese in sede processuale dal libanese, che aveva assunto la qualifica di imputato, in conseguenza del suo arresto avvenuto il 3 agosto 1983 (fol. 17 sent. appello).

5. Inoltre la particolarità del processo in esame consiste, da un lato, nella dinamicità dell'accusa del libanese, nel senso che la stessa, partendo da una dichiarazione preprocessuale "de relato" ("Rabito mi ha detto che lui e Scarpisi, et": ossia dichiarazione "de relato" avente ad oggetto una confessione stragiudiziale di un delitto "in itinere"), si è trasformata via via in rappresentazione diretta di fatti cui lo stesso avrebbe partecipato (del tipo: "siamo partiti per Milano per l'acquisto di morfina ed eroina al fine di metterli ⁱⁿ contatto con un mio amico, trafficante in entrambi i settori": qui si è in presenza di una confessione stragiudiziale di una attività di vero e proprio "agente provocatore", con tutta la susseguente problematica); e, dall'altro, dalla molteplicità delle dichiarazioni "di contorno" via via fatte. Accuse e dichiarazioni che erano confluite nel processo per varie strade: acquisizione delle registrazioni telefoniche, testimonianze (de relato) dei funzionari di polizia, interrogatori del Ghassan. Questa

particolarità imponeva che nella valutazione delle singole dichiarazioni, accusatorie o di contorno, si ponesse particolare attenzione alla fonte della loro acquisizione processuale, perché la verifica dell'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, presupponeva quella della certezza delle stesse, investendo lo stesso fatto storico dell'esistenza delle dichiarazioni, e nell'ipotesi di una pluralità di fonti sullo stesso fatto occorreva compararle, per valutarne certezza ed attendibilità.

6. Ora, nel caso in esame, l'esigenza di valutare le dichiarazioni del libanese con i criteri fissato da questa Corte per la chiamata di correo, era stata ben enunciata dal giudice di primo grado, il quale pur avendola rapportata alla "veste processuale di imputato" assunta dal libanese (fol. 123 sent.) aveva tuttavia sottolineato la necessità di "un esame il più rigoroso possibile di quanto lo stesso ha riferito, data l'accertata personalità criminale del Bou Chebel Ghassan e la cointeressenza dello stesso in loschi traffici della malavita internazionale" (fol. 106). Tale giudice, però, aveva ritenuto di poter raggiungere il "thema probandum" - consistente, sia detto una volta per tutte, nel risultare provato che i fratelli Greco sono i mandanti della strage, nella cui fase preparatoria si sono inserito il Rabito e lo Scarpisi - attraverso una "verifica del grado di attendibilità del libanese" (fol. 108) e sulla

24/10/10

stessa strada lo ha seguito il giudice di appello, il quale - pur escludendo ripetutamente che le dichiarazioni del libanese possano integrare il concetto di "chiamata di correo" (foll. 71 e 122) - ha ritenuto che "esaminando singolarmente i fatti certi" (che sono quelli in narrativa indicati sub. 8.2.) "si può effettuare una verifica del grado di attendibilità delle dichiarazioni del libanese" (definito "fatto ignoto da provare attraverso un processo logico deduttivo-induttivo") (foll. 76 e 77) e giunge alla conclusione che da tali fatti "si possono trarre alcune considerazioni di ordine generale circa la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese" (fol. 122), da ciò argomentando che non sarebbe "contestabile che il 12 luglio 1983 il Rabito ebbe a fare l'annuncio della preparazione dell'attentato" e che risulterebbe "provato che i due si recarono a Milano per la ricerca di armi e morfina, restando da accertare quali elementi offre il processo per ritenere che gli stessi fossero affiliati alla cosca dei Greco" (fol. 123); e da questa affermazione muovendo per le ulteriori argomentazioni in narrativa riassunte ("esser certa la prova dell'inserimento di Rabito e Scarpisi nell'illecito traffico degli stupefacenti e, per effetto delle rivelazioni del libanese, anche della loro affiliazione all'organizzazione dei Greco" (fol. 126); causale, che indica i Greco come mandanti della strage (fol. 141): cfr. in narrativa,

punto 8.2.), attraverso le quali i giudici di appello affermano essere stato raggiunto il "thema probandum" (anche se la responsabilità del Rabito e dello Scarpisi era stata già affermata, una volta "raggiunta la prova, per effetto delle rivelazioni del libanese, della loro affiliazione all'organizzazione dei Greco"; e ciò per effetto delle disposizioni sul concorso delle persone nel reato).

6.1. Osserva questa Corte che i motivi di ricorso - con i quali i ricorrenti coralmemente deducono la nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della motivazione, la quale renderebbe incontrollabile l'iter logico seguito dai giudici e si risolverebbe (senza, peraltro, operare un giudizio di attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni del libanese) in una serie di affermazioni apodittiche, tra loro non legate in una valutazione di sintesi - meritano sostanziale accoglimento.

6.2. Il difetto di motivazione cade, anzitutto, sull'elemento utilizzato da entrambi i giudici del merito per legare i fatti probatori (o, meglio, le proposizioni argomentative e probatorie che essi assumono potersi trarre dagli elementi acquisiti al processo) con la decisione, e viene, quindi, ad incidere sulla possibilità stessa di controllare la sentenza su quel requisito strutturale fondamentale dell'argomentazione del giudice, costituito dalla "ratio decidendi" ("scire est scire per nexus").

6.2.1. La motivazione appare contraddittoria sul metodo stesso seguito dai giudici del merito per ritenere fondata l'accusa. Da un lato, infatti, essi assumono di voler raggiungere il "thema probandum", senza termini intermedi, da una serie di fatti di natura indiziaria, che per la loro non equivoca convergenza diano un'idea compiuta del fatto costituente l'oggetto del giudizio (la cd. "costellazione indiziaria"). Nella stessa impostazione del loro discorso giustificativo i giudici di appello, invero, affermano "che anche nei processi di mafia l'indizio deve consentire la ricostruzione di una vicenda giudiziaria giudiziaria attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso, che consenta la deduzione del fatto ignoto dal fatto noto" (fol. 70), con ciò chiaramente ricollegandosi al principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo cui un'affermazione di responsabilità può essere basata su circostanze indizianti, soltanto se le stesse, partitamente indicate in motivazione ed esattamente valutate nel loro nesso logico, diano la certezza dell'attribuibilità del fatto ad azione dell'imputato. D'altra parte, però, essi ^{allopficatamente} restringono "il fatto ignoto" alla "verifica del grado di attendibilità delle dichiarazioni del libanese" (foll. 76 e 77) da effettuarsi, come si è ripetutamente detto, sulla base dei "fatti certi" e giungono alla conclusione che "si possono trarre alcune considerazioni di ordine generale" (peraltro

non esposte) "circa la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese" (fol. 122). Da questo punto si ritiene di poter raggiungere il "thema probandum" attraverso un susseguirsi di congetture, l'una dopo l'altra snodandosi in una concatenazione descrittiva ininterrotta, di cui l'ultima costituita dalla causale della strage (la quale, però, a differenza delle altre, occorre riconoscerlo, risulta formulata sotto forma di una proposizione argomentativa). In particolare, tra la considerazione di ordine generale circa la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni del libanese (punto di arrivo della precedente proposizione probatoria, per la quale si erano letteralmente "bruciate" tutte le circostanze estrinseche utili per una verifica valida delle singole dichiarazioni del libanese, e punto di partenza per nuove inferenze) e "l'incontestabilità" della circostanza "che il Rabito il 13 luglio 1983 ebbe a fare l'annuncio della preparazione della strage" ^{elemento} ~~circostanza~~, questo,

rvk "questo elemento" ~~è stato acquisito al processo~~ ^{è stato acquisito al processo} ~~tramite la deposizione testimoniale del dott. De Luca,~~ ^{tramite la deposizione testimoniale del dott. De Luca, e l'interrogatorio del Ghassan,} ma da valutare nel suo contenuto di verosimiglianza, sulla base dei criteri propri della chiamata di correo, quale "confessione" del Rabito, riferita dal libanese), sussiste una vera e propria frattura logica, né il giudice di appello ha indicato il nesso logico (massima di esperienza o sillogismo) esistente tra le due affermazioni. Solo apparente è,

poi, il nesso tra l'affermazione (formulata "sub specie" di proposizione argomentativa) dell' "essere certa la prova dell'inserimento di Rabito e Scarpisi nell'illecito traffico di stupefacenti" (da quest'ultima circostanza non può comunque inferirsi, in difetto di prova sul tipo di organizzazione, la loro partecipazione ad associazione di tipo mafioso) e "la prova della loro affiliazione all'organizzazione dei Greci", Il nesso è, infatti, ancora una volta, costituito dalle "rivelazioni" del libanese e l'argomentazione si risolve in una petizione di principio. A meno di ^{non} voler ritenere che dalle "considerazioni di ordine generale" si tragga la massima di esperienza per ritenere indiscriminatamente provato ^{fu il} ciò che il Ghassan ha detto.

6.2.2. Occorre, allora, esaminare la prima inferenza, la quale, però, si rivela inficiata nelle premesse ed inidonea per basare su di essa ulteriori illazioni.

Innanzitutto i "fatti certi" costituiscono altrettante dichiarazioni del libanese, che, senza essere state né accertate né intrinsecamente valutate secondo i criteri della chiamata di correb, sono state ritenute attendibili sulla base dei riscontri di carattere esterno che il procedimento offriva.

Dalla ritenuta positiva verifica di tali dichiarazioni non si ricava, però, la probabilità della verosimiglianza di tutte le altre dichiarazioni del libanese, posto che

gli stessi giudici del merito hanno ritenuto che il Ghassan abbia mentito quando ha affermato di essere comparso in Si
cilia l' 8 luglio (sotto falso nome e con falso passaporto) perché inviatovi per investigazioni dal dott. La Corte; ov
vero che le sue dichiarazioni non siano attendibili (episo
di dei fucili lancia-granate, fol. 313 sent. primo grado;
e partenza per Milano il mattino del giorno della strage
per acquistare un parrucchino e non anche per rilevare la
fidanzata, fol. 201, primo grado), come deducono i ricor
renti. Né, d'altra parte i giudici hanno indicato i crite
ri di scelta del campione proposto.

Ma anche a voler ^{affermare} ~~ritenere~~ che dalla ritenuta attendi
bilità dei fatti certi potesse ricavarsi un indizio della
probabilità della verosimiglianza delle dichiarazioni ac
cusatorie che interessavano (questo sembrerebbe essere il
senso dell'operazione del giudice), la proposizione argomen
tativa che ne derivava, pur se collegata logicamente ad al
tre proposizioni argomentative ad essa esterne (con l'esclu
sione, quindi, di proposizioni basate su dichiarazioni del
libanese, come è invece avvenuto nel caso in esame), rima
neva, nel caso in esame, legata esclusivamente alla causa
le, la quale non poteva, quindi, più adempiere alla sua or
dinaria funzione di cementare tra loro circostanze indizian
ti convergenti verso la decisione.

6.2.3. Sui singoli punti sopra indicati - come ovviamen

24/10/68

te su tutti quelli concernenti le dichiarazioni del libanese - risulta comunque esatto il rilievo (prospettato sotto l'aspetto del vizio di omesso esame di una deduzione difensiva, prospettata anche nei motivi di appello, essenziale ai fini della decisione) del difensore del Rabito, secondo cui i giudici avrebbero dovuto compiere una accurata analisi e comparazione tra il contenuto delle telefonate del libanese sia al dott. De Luca che al Rabito - che costituirebbero la cronaca di quel che in quei giorni andava accadendo - ed il contenuto delle dichiarazioni dal libanese rese al commissario Cassarà, al pubblico ministero ed in dibattimento, che costituirebbero il "senno di poi". Ad avviso del ricorrente il giudice non avrebbe spiegato se accadeva privilegiata la cronaca o il "senno di poi", ma avrebbe dal complesso probatorio tratto solo ciò che era necessario per sostenere l'accusa.

La censura è fondata nei limiti in cui i giudici del merito hanno confusamente trattato insieme - quando non hanno del tutto ignorato - due problemi sostanzialmente distinti, anche se connessi, concernente, l'uno, la "certezza" delle dichiarazioni del libanese, ossia il fatto storico della loro esistenza processuale, e riguardante, l'altro, il contenuto di attendibilità delle dichiarazioni stesse. Come si è già detto (cfr. supra, punto 5, fol. 101) le dichiarazioni del libanese sono confluite nel

processo sostanzialmente per due canali , che occorre tenere ben divisi: il primo costituito dalle acquisizioni delle registrazioni telefoniche concernenti le dichiarazioni fatte per quella via ai funzionari di polizia con cui era venuto in contatto e dalle testimonianze (de relato) da questi ultimi rese in sede processuale sulle informazioni e notizie integratrici delle telefonate, via via ricevute dal libanese nella sua attività di confidente, le une e le altre integranti elementi utili per ricostruire quella che incisivamente i ricorrenti definiscono "la cronaca di quello che in quei giorni andava accadendo"; ed il secondo costituito dagli interrogatori dal libanese resi in sede processuale ed integranti elementi utili per determinare quello che con pari incisività i ricorrenti definiscono "il senso di poi". In relazione, quindi, alle singole proposizioni argomentative, doveva necessariamente effettuarsi prima la ricostruzione della "cronaca", ed il risultato di tale operazione andava, poi, verificato e se del caso integrato (ovviamente con congrua motivazione) con quanto emerso dagli interrogatori resi dal libanese.

Con ciò, ovviamente, non vuol dirsi che la valutazione finale sulle singole dichiarazioni non dovesse essere unitaria, essendo solo evidente che nella sua motivazione il giudice del merito doveva dimostrare di aver individuato e tenuto conto delle diverse fonti di provenienza delle stesse,

2/10/70

in modo che il giudizio sulla attendibilità intrinseca delle stesse risultasse la logica conseguenza di un discorso argomentativo, correttamente condotto in aderenza alle risultanze processuali e basato su dati storicamente certi e tra loro ~~ra~~ffrontati.

Questa problematica non è stata tenuta presente dai giudici di appello, che non chiariscono quasi mai a quali dichiarazioni del libanese intendono riferirsi e sono giunti a ritenere attendibili - esaminando il "fatto certo" costituito dall' "incontro fra i tre in Sicilia nel mese di luglio 1983" (supra, in narrativa, punto 18, fol. 61 e ss.) - le "confidenze" del 13 luglio, nonostante il riconoscimento dell'assoluta incertezza sulla fonte delle stesse (Rabito da solo, oppure Rabito e Scarpisi, oppure ancora Rabito, Scarpisi e "Michèle") risultante dalla molteplicità delle dichiarazioni del libanese, fra loro contrastanti (cfr., supra, fol. 62), con ciò cadendo nel vizio di illogicità della motivazione.

6.3. Ma su quest'ultimo punto - veramente essenziale ai fini della decisione - può tranquillamente affermarsi che la motivazione del giudice di appello (ed anche di quella del giudice di primo grado) non sfugge ad alcuna delle censure concentricamente mosse dai ricorrenti (fol. 65-73)

Il giudice di appello, invero, ammette, come si è visto, l'incertezza sulla fonte della "confidenza" e ~~ma~~ tut[?]

tavia l'attribuisce al Rabito, sulla base della considerazione che quest'ultimo il 12 luglio non ha ricevuto telefonate. Supera, poi, ogni perplessità sulla base dell'osservazione che è pacifico che i due sono stati insieme nei giorni precedenti, dimenticando, come giustamente osserva nei ricorrenti, che la "confidenza" era legata alla lettura dei giornali del 12 luglio. E conclude per l'autenticità della notizia, sulla base dell'immediatezza della comunicazione della "confidenza" agli organi di polizia, con ciò incorrendo nel classico vizio logico di petizione di principio (costituente un sofisma o, meglio, un paralogismo).

Manca, inoltre, ogni valutazione sull'attendibilità intrinseca della "confidenza", che poteva essere validamente effettuata proprio sulla base delle singole, certe risultanze processuali, dalle quali poter desumere la costanza, fermezza e reiterazione della dichiarazione accusatoria nei confronti del Rabito.

ancora,
Manca, infine, ogni tentativo di effettuare riscontri estrinseci, essendo stati finalizzati in tutt'altra direzione, come si è visto, quelle obiettive risultanze processuali, legate alle intercettazioni telefoniche ed agli altri elementi acquisiti, che potevano essere validamente utilizzate.

Non è stata, infine, considerata l'assoluta peculiarità della "confidenza", acquisita al processo. Essa costi-

25/10/70

tuisce una dichiarazione accusatoria "de relato", mossa da un coimputato che non ammette l'addebito contestato ("chiamata di correo" in senso improprio) ed avente ad oggetto una pretesa confessione stragiudiziale da parte dell'accusato, il quale al contempo chiama in correità i fratelli Graco ("chiamata di correo" in senso proprio). Questi ultimi, infatti, sono tratti nel processo esclusivamente in virtù della pretesa "confessione" del Rabito, sì che erano proprio le dichiarazioni accusatorie di costui quelle che dovevano ^(anch'esse) essere valutate - come giustamente denunciano i ricorrenti (supra, fol. 72) - secondo i rigorosi parametri indicati da questa Corte per la "chiamata di correo" e con tutte le ovvie conseguenze che ciò comportava.

7. L'analisi critica sinora condotta - e che in sostanziale accoglimento dei motivi di ricorso prospettati, sfocia nell'annullamento della sentenza impugnata - non deve, però, impedire una serena valutazione delle risultanze del processo.

Giustamente il giudice di primo grado aveva collocato la figura del Ghassan "in una posizione di centralità nella vicenda" in conseguenza della sua telefonata del 26 luglio al dott. De Luca (con enfasi definita "rivelazione"), giustamente ancor sottolineando che le dichiarazioni dallo stesso rese costituivano "il punto di riferimento obbligato per valutare la sua posizione processuale e quella dei

coimputati e per ricostruire storicamente il contesto operativo in cui maturò la decisione di attentare alla vita del consigliere istruttore dott. Recco Chinnici" (fol. 102 sent.).

Ora, dalla telefonata del 26 luglio - esclusa l'ipotesi della "coincidenza", derivata dai ricorrenti, e quella di una competenza tecnica in tema di criminalità organizzata e di una conoscenza del fenomeno mafioso nella sua situazione attuale e nel suo divenire, tali da consentire al libanese di fondatamente prevedere una "scalata" in Sicilia della violenza mafiosa e delle sue modalità di esecuzione - si inferiva tranquillamente che "qualcosa" il Ghassan (in ordine ad) sapesse di un attentato in corso di preparazione con il sistema "palestinese". Il ^{problema} ~~sistema~~ che si poneva era, quindi, quello ~~della~~ ^{di} individuazione ~~della~~ ^{di} fonte di tale conoscenza, senza scartare aprioristicamente alcuna "pista", che comunque potesse far capo all'inquietante personalità del libanese (che contrariamente a quanto dallo stesso sempre asserito, era già stato in Sicilia in epoca precedente al luglio 1983, cfr. sent. primo grado, fol. 139 e 140; era scomparso dalla scena processuale dal 19 al 23 luglio per i suoi ozii all'hotel "Serbelloni" di Bellagio, ivi, fol. 155; ~~era~~ ^{era} ~~partito~~ ^{partito} da Palermo il giorno della strage, etc.). Escluse motivatamente "piste alternative" ed accentrata l'attenzione su quella - costituente, ove priva dei requisiti ripetuta-

una mera ipotesi di lavoro * -)
mente indicati, indicata dal libanese sin dal 13 luglio,
secondo la percezione avutane dagli organi di polizia (ed
espressa nel processo nella deposizione testimoniale del-
l'8 marzo 1984 dal dott. De Luca), che accettarono di se-
guire l'attività di agente provocatore del Ghassan (che si
era ripromesso di consegnare bombe a mano, mitragliette e
Bazooka al Rabito ed al Piero che erano incaricati di ri-
cercarle, assicurando "la possibilità di consentire l'arresto
del Greco con le armi in mano entro quindici giorni", cfr.
sent. primo grado, foll. 167-168), l'idea compiuta del fat-
to da provare doveva essere desunta dalla significativa
convergenza dei "fatti certi" emergenti dal processo, i
quali, invece, come ripetutamente dette, non sono stati
orientati e finalizzati al "thema probandum", ma sono sta-
ti letteralmente "bruciati" in una inutile ricerca, costi-
tuente un autentico "giro vizioso", tesa a provare ^{l'indeli} ~~l'impos~~
^{mostrabile,}
sibile, ossia l'attendibilità in astratto di un confidente
di quello spessore.

8. In sostanza, i giudici del merito non sono riusciti
a tradurre il loro soggettivo convincimento in una motiva-
zione esente da vizi logici e giuridici, denunciati dai ri-
correnti e rilevati da questa Corte, sì che si impone l'an-
nullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio alla Corte di appello di Catania (non potendo es-
sere designata quella più vicina di Palermo, ai sensi del-

art. 41-bis cod.proc.pen.).

I giudici del rinvio sono ovviamente liberi di rivalutare completamente, nel processo di formazione del loro convincimento, tutte le risultanze probatorie ritualmente acquisite, senza alcun vincolo metodologico e con il solo limite, se del caso, del rispetto del principio di diritto da questa Corte ribadito in tema di valutazione della chiamata di correo.

P. Q. M.

La Corte di cassazione, visti gli artt. 524 e 543 n. 2 cod.proc.pen., annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catania.

Roma, 3 giugno 1986.

Il consigliere est.

Il presidente.

Abelino Esposito

Luigi Lamerola

Pastilla approvata a fol. 116+84: E tutto ciò senza considerare che, contrariamente a quel che espone il giudice di appello, la disposizione che concerne l'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi al dibattimento è quella dell'art. 450-bis cod.proc.pen. e non già quella dell'art. 348-bis, concernente la possibilità dell'assunzione di tale interrogatorio nella fase dell'istruzione.

Roma 3. giugno 1986
al cancelliere

Il presidente

Abelino Esposito

Luigi Lamerola

IL CANCELLIERE

Dr. Carlo Mario

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II - 3 LUG 1986
IL CANCELLIERE
Carlo Mario